

TORNATA DEL 29 GIUGNO

Brioschi, Brofferio, Brunet, Bubani, Camerata-Scovazzo, Camozzi, Canalis, Canestrini, Cannavina, Capriolo, Carafa, Casaretto, Caso, Cassinis, Castagnola, Castellani-Fantoni, Castellano, Cavallini, Cavour, Cedrelli, Chiapusso, Chiavarina, Chiaves, Cipriani, Conforti, Conti, Coppino, Costa Antonio, Cugia, Cuzzetti, Danzetta, D'Ayala, Deandreis, Del Re Giuseppe, De Peppo, Depretis, De Siervo, Di Martino, Dino, D'Ondes-Reggio, Doria, Dorucci, Fabbricatore (in congedo), Farina, Ferracciu, Gabrielli, Genero, Gherardi, Giacchi, Ginori-Lisci, Giordano, Giuliani, Grandi, Gravina, Greco Antonio, Greco Luigi, Grella, Grillenzoni, Guglianetti, Imbriani, Jacini, Jadopi, La Farina, Lanciano, Leardi, Leo, Leonetti, Leopardi, Levi, Longo Francesco, Luzi, Maggi, Malenchini, Mancini, Marazzani, Marchetti, Maresca, Marliani, Massa, Massarani, Massola, Mattei Felice, Mattei Giacomo, Mautino, Mayr, Mazza, Mazzioni, Melchiorre, Melegari Luigi Amedeo, Mellana, Menichetti, Menotti, Mezzacapo, Michelini, Miglietti, Minghelli-Vaini, Minghetti, Mischi, Moffa, Molfino, Mongenet, Montella, Monti, Monzani, Morandini, Morelli Donato, Moretti, Mureddu, Negrotto, Nisco, Oytana, Palomba, Panattoni, Pancaldo, Pantaleoni, Paternostro, Pepoli Gioacchino, Persano, Persico, Pescetto, Pessina, Petitti-Bagliani, Petruccelli, Pezzani, Pica, Pirolì, Pironti, Pisanelli, Pisani, Plutino, Positano, Possenti, Ranco, Ranieri, Rapallo, Rattazzi, Recagni, Rendina, Restelli, Ricci Giovanni, Ricci Matteo, Ricci Vincenzo, Robecchi Giuseppe, Romeo Pietro, Ruggiero, Ruschi, Salaris, Salvoni, San Donato, Sandonini, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sanseverino, Saracco, Scarabelli, Schiavoni, Sella, Sergardi, Sgariglia, Silvani, Silvestrelli, Sinibaldi, Spinelli, Stocco, Susani, Tecchio, Testa, Tonelli, Tonello, Torelli, Tornielli, Torre, Ugdulena, Ugoni, Vacca, Valerio, Varese, Vegezzi Zaverio, Vegezzi Ruscalla G., Vergili, Villa, Viora, Vischi, Visconti-Venosta, Zanolini.

Risposero *no* i signori:

Allievi, Andreucci, Argentino, Atenolfi, Baldacchini, Berardi Enrico, Berardi Tiberio, Bertani, Bertolami, Bonghi, Borromeo, Broglio, Budetta, Busacca, Cadolini, Cagnola, Cairoli, Cantelli, Catucci, Cempini, Cognata, Correnti, Corsi, Crispi, Curzio, D'Ancona, De Blasiis, De Boni, De Cesare, De Filippo, De Luca, Dei Pazzi, De Sanctis Francesco, Fabrizi Giovanni, Fabrizi Nicola, Fenzi, Ferrari, Finzi, Fraccacreta, Friscia, Galeotti, Gallenga, Gallo, Gigliucci, Giorgini, Giunti, Grossi, Guerrieri-Gonzaga, Lanza Giovanni, La Porta, Lazzaro, Macchi, Martinelli, Massari, Matina, Mazziotti, Melegari Luigi, Miceli, Mordini, Morelli Giovanni, Musolino, Napoletano, Nelli, Nicotera, Ninchi, Pallotta, Pasini, Peruzzi (in congedo), Pinelli, Poerio, Polti, Rasponi, Ricciardi, Romano Giuseppe, Saffi, Santocanale, Sineo, Sirtori, Spaventa, Speroni, Spriovieri, Tenca, Torrigiani, Toscanelli, Valenti.

Assenti:

Acquaviva, Amari (in congedo), Amicarelli, Arezzo, Battaglia-Avola, Beretta, Betti, Boggio, Bonaccorsi,

Borella, Brignone, Bruno, Calvi, Calvino, Capone, Cappelli, Caracciolo, Cardente, Carini, Carletti-Giamperi, Castelli, Castromediano (in congedo), Cepolla, Cialdini, Ciccone, Cini, Cocco (in congedo), Collacchioni, Colucci, Colombani (in congedo), Compagna, Cordova, Corleo, Cosenz, Cossilla (in congedo), Costa Oronzio, Crea, Cucchiari, De Donno, Del Giudice, Della Croce, Del Re Isidoro, De Sanctis Giovanni, Devincenzi, Di Marco, Di Sonnaz, Falconcini, Farini, Fiorenzi, Gadda, Gallozzi, Gallucci, Garibaldi, Garofano (in congedo), Giardina (in congedo), Giovio, Govone, Grassi, Grattoni, Grixoni, Guerrazzi, Jacampo, Lacaia (in congedo), La Marmora, La Masa, Lanza Ottavio, La Rosa (in congedo), La Terza, Libertini, Lissoni, Longo Giacomo, Lovito (in congedo), Maccabruni (in congedo), Maceri, Magaldi (in congedo), Maj, Majorana B. (in congedo), Majorana S. (in congedo), Mandoj-Albanese, Marchese (in congedo), Mari, Marsico, Meloni-Baille, Minervini, Monticelli, Morini, Mosca, Mosciari, Muratori (in congedo), Nicolucci, Nolli, Pace, Parenti, Pelosi, Pepoli Carlo, Pettinengo, Pirajno, Piria, Polsinelli, Pugliese-Giann., Raeli, Regnoli, Ribotti, Ricasoli Bettino, Ricasoli Vincenzo, Robecchi seniore, Romeo Stefano, Rora, Rovera, Sacchero, Salvi, Salvagnoli (in congedo), Saragoni-Scalia, Scalini, Schinà, Scialoja, Scocchera (in congedo), Serugli, Serra (in congedo), Solaroli, Soldini, Tasca, Trezzi, Turrisi-Colonna, Urbani, Verdi, Zambelli, Zanardelli, Zuppetta.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 301  
Risposero *sì* . . . . . 216  
Risposero *no* . . . . . 85

(La Camera approva l'articolo 1.)

Favoriscano di riprendere il loro posto.

Leggo l'articolo 2 come venne redatto dalla Commissione in emendamento dell'articolo 2 del Ministero.

Per togliere ogni dubbio, leggerò prima l'articolo del Ministero:

« Art. 2. La facoltà fatta al Ministero delle finanze colla legge 6 maggio 1862, n° 605, di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di 100 milioni, è estesa ad altri 100 milioni quale anticipazione sul prodotto della vendita di beni demaniali. »

**SELLA**, ministro per le finanze. Io non ho difficoltà ad accettare l'articolo redatto dalla Commissione, purchè invece di 75 milioni sia estesa la emissione sino a 100 milioni.

Io credo di avere consenziente la Commissione stessa dopo che si è votato l'articolo 1 del Ministero.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. La facoltà fatta al Ministero delle finanze colla legge 6 maggio 1862, n° 605, di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di 100 milioni, è estesa ad altri 100 milioni. »

Lo pongo ai voti in questa conformità.

(È approvato.)

Siccome l'articolo 3 è soppresso, così si passa alla votazione segreta.

Risultamento della votazione:	
Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	215
Voti contrari . . . . .	81

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente disposizioni relative alle diserzioni militari.
- Discussione dei progetti di legge:
- 2° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città del regno;
- 3° Convenzione pel servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto;
- 4° Strade nazionali della Sardegna;
- 5° Tasse universitarie.

## TORNATA DEL 30 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — I deputati Minervini e Rasponi presentano un disegno di legge. — Istanza del deputato Paternostro per la presa in considerazione del disegno di legge del deputato Raeli sulle tasse di registro e bollo nelle provincie meridionali — L'istanza è appoggiata e la proposta legge presa in considerazione — Dichiarazioni di voti. — Parlano sulle petizioni ad essa relative i deputati Pisanelli, Nisco, Paternostro, Ricciardi e Imbriani — S'inviano alla Giunta. — Presentazione di un rapporto sopra le operazioni demaniali, del ministro per l'agricoltura e commercio, e risposta al deputato Torrigiani. — Domanda del deputato De Cesare sulla circolazione di monete, e risposta del ministro. — Proposizione d'ordine del deputato Minghetti circa le interpellanze in genere — Adesione del deputato Bixio, e dichiarazioni circa alcune sue asserzioni nella seduta di ieri — Sulla proposta del deputato Minghetti parlano i deputati Massari, Lazzaro, Toscanelli e Plutino — Si stabiliscono sedute straordinarie nelle domeniche per le interpellanze, ed al venerdì sera per le petizioni. — Si delibera di non rinnovare gli uffizi. — Relazione sullo schema di legge per cessione di una parte del castello Nuovo a Napoli. — Seguito della discussione generale del disegno di legge sulle diserzioni militari — Discorsi dei deputati Pisanelli, relatore, e Bixio in favore dell'articolo 8 riguardante l'estensione eccezionale della giurisdizione militare — Discorsi dei deputati D'Ondes-Reggio e Brofferio contro quell'articolo. — Dichiarazioni del ministro Pepoli G. circa il divieto ai vescovi dello Stato di recarsi a Roma. — Discorso del deputato Castagnola in difesa dell'articolo — Chiusura della discussione generale — Emendamento del deputato Cuzzetti all'articolo 1 — Parlano il regio commissario, il ministro per la guerra, ed i deputati Pescetto, Piroli, Pessina, D'Ayala, Cugia, Crispi, Torre, Mordini, Pisanelli, relatore, e Pinelli — L'articolo 1 è approvato.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni (\*):

(\*) *Petizioni mancanti dei necessari requisiti per essere riferite giunte alla Camera durante il mese di giugno:*

Alaisio Giuseppe, da Nicastro, già sergente furieren ell'esercito meridionale.

Alfano Pietro, da Napoli, negoziante in tabacchi.

8371. Il sindaco di Macerata raccomanda la sorte degl' impiegati addetti all'amministrazione del dazio sul macinato soppressa nel principio del corrente anno.

8372. I notai di Trani, provincia di Terra di Bari, nel rappresentare come gli obblighi loro ingiunti dalle

Amici Salvatore, da Amalfi, residente in Cittanova (Calabria Ulteriore I).

Anonimo (Un), di Lagonegro.

Abitanti (192), di Genova.

Arangio Francesca, moglie del coscritto Matteo Chiara, di Salemi.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

nuove leggi sul registro e bollo diminuiscano in gran parte i proventi, chiedono che il Parlamento e il Governo provvedano alla loro sorte con qualche disposizione legislativa.

8373. Molti cittadini di Geraci, provincia di Palermo, espongono le ragioni per le quali domandano che quel comune sia elevato a capoluogo di mandamento.

8374. I cittadini dell'associazione operaia di Nola, la Giunta municipale e vari abitanti di Carbonara reclamano contro le tasse di registro e bollo.

8375. I cittadini del circolo nazionale di Brescia, dolenti delle recenti esorbitanze del vescovo di quella dio-

cesi, propongono, come unico riparo ai danni che minacciano a un tempo la religione e lo Stato, l'incameramento dei beni ecclesiastici e la costituzione civile del clero.

8376. Le Giunte comunali e vari abitanti di Acri e di San Demetrio, provincia di Calabria Citeriore, chiedono che non siano attuate le leggi relative alle tasse di registro e bollo.

8377. Centotrenta cittadini di Sant'Angelo, provincia di Messina, domandano la soppressione dei quattro conventi e del monastero esistenti in quel territorio e la cessione dei beni a favore del comune.

Anonimo (Un) delle Marche.  
Astorino Pasquale, da Napoli, già sottotenente nel 52° reggimento.  
Anonimo (Un), a nome del popolo di Genzano.  
Anonimo (Un) delle provincie meridionali.  
Anonimo (Un) delle provincie lombarde.  
Anonimo (Un), di Nicastro, a nome della bassa forza dei carabinieri borghesi.  
Boldrini Teresa vedova Bacchi, da Fano, danneggiata politica.  
Bria sacerdote Vincenzo, da Napoli, già rettore del liceo di Bari.  
Baroncelli Angelo, da Sestino, segretario dei comuni di Sestino e di Badia Tebalda.  
Bartolomei Odoardo, di Tossicia (Teramo), caporale nella guardia nazionale di quel comune.  
Bruni Nicola, da Barletta (Bari), dottore sanitario.  
Buonoconto Michele, da Castellammare di Stabia.  
Bovio Gennaro, da Trani.  
Bergamaschi Francesco, da Castel San Giovanni.  
Bragò D. Antonio, da Tropea (Monteleone), sergente furiere nella guardia nazionale.  
Carbone Agostino, da Milazzo, già sergente d'artiglieria nel 1848, sotto il colonnello Orsini.  
Cardinale D. Camillo, da Napoli, già capitano nel 1821 della 6ª compagnia del 4° battaglione della legione di Napoli.  
Cipolle Giacomo, da Capua, già titolare d'una vendita di sali e tabacchi.  
Ciaburri barone Antonio, da Napoli, capitano in ritiro.  
Crispi Edoardo, da Ruovo (Basilicata).  
Cupilli Ottavio, proprietario, da Forlì, residente in Bologna.  
Cinelli Giuseppe, da Siena, medico-chirurgo, residente in Pienza da Toscana.  
Corleone (91 cittadini di).  
Calogero Stefano, da Fossato (Catanzaro).  
Calvi Paolo, da Viariggi (Casale).  
Cosella Francesco, da Castrovillari (Cosenza).  
Ciabattino (Un).  
Canudo Giuseppe, da Napoli, luogotenente in riposo.  
Del Grosso Gaetana, vedova dell'avvocato Domenicangelo Piedimonte, di Campobasso (Molise).  
De Florentis Felice, da Masciano, notaio in Castiglioni (Teramo), residente in Penne, danneggiato politico.  
Degrandis Gioachino, cancelliere, sostituto del comune di Matera (Basilicata).  
De Francesco Vincenzo, da Napoli, alunno candidato dell'amministrazione degli ospedali militari.  
De Nucibus Michele, da Casalbone (Principato Ulteriore).

Ferrario Carolina, maritata Bianchi Leopoldo, residente in Borgo degli Ortolani (Corpi Santi di Milano).  
Ferrovia da Tornavento a Sesto Calende (Alcuni azionisti della società per la).  
Fatigati Rocco, da Bosco (Salerno), già sergente nell'esercito meridionale.  
Fabrocini Filomena, badessa del monastero di Santa Chiara in Chieti.  
Fiore Odoardo, da Napoli, già sottotenente nell'esercito delle Due Sicilie.  
Fasolis de Salineri Marco, già maggiore nell'esercito italiano.  
Fiore Edoardo, da Napoli, sottotenente nel disciolto esercito napoletano.  
Fabiani Vincenzo, da Reggio (Calabria), sottotenente porta bandiera del 2° battaglione cacciatori Aspromonte, dimorante in Gerace.  
Francesco (Un).  
Grimaldi Francesco Antonio, da Parghlice (Monteleone).  
Gastaldi Nicolò, da Livorno, maggiore nell'esercito italiano in ritiro.  
Giaquinto Lorenzo, usciere presso il tribunale civile di Aquila (Abruzzo Ulteriore II).  
Longobardi Gennaro, da Napoli, furiere di 1ª classe nei dazi indiretti.  
Lamberti Roberto, da Napoli.  
Lavini Liberato e Bizzi Giulia coniugi.  
Legione universitaria di Napoli (La Commissione per l'organizzazione della).  
Morabito Pasquale, da Palma, guardia nei dazi indiretti.  
Marullo Tommaso, da Milazzo, già ufficiale nell'esercito meridionale.  
Mazzulla Pasquale, da Sanfile.  
Martone Gabriele, da Sant'Angelo Raviscanina (Terra di Lavoro).  
Massara Ignazio, da Tropea (Calabria Ulteriore II).  
Marsico vedova Rachele, da Cosenza.  
Maresca Agostino, da Piano di Sorrento, già sotto-ispettore nel corpo telegrafico.  
Mostrodanni Edoardo, da Sammango (Nicastro), ed altri nove danneggiati politici.  
Marsico vedova Rachele, da Cosenza.  
Manara Paolo, da Paoma, maggiore già comandante di quella piazza, ora residente in Genova.  
Mantegna D. Giuseppe, aspirante soprannumerario nella soprintendenza generale di salute di Palermo.  
Morabita Pasquale, da Palma, guardia nei dazi indiretti.  
Massara Ignazio, da Tropea (Calabria Ulteriore II).

**ATTI DIVERSI.**

**CURZIO.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza due petizioni, amendue comprese sotto il numero 8374; l'una firmata da 56 persone di Carbonara, comune di Bari, e l'altra da molte persone appartenenti alla società degli operai del comune di Nola, Terra di Bari.

Entrambe queste petizioni richiedono l'abolizione della tassa sul registro e bollo.

(Sono decretate d'urgenza ambedue queste petizioni.)

**FRISCA.** Ho l'onore di presentare alla Camera varie petizioni tutte dirette a pregare il Parlamento italiano di voler conservare intatto il diritto di associazione e respingere qualunque legge restrittiva del medesimo.

Queste petizioni vengono da varie patriottiche e benemerite società della Sicilia, e sono coperte da meglio che mille firme; esse vengono dirette dalla società centrale degli operai in Palermo, dalla società Calabro-Sicula, dalla società unitaria di Palermo, Trapani, Scicli,

Nicotera Antonio, da Nicasstrò, capitano dei carabinieri della guardia nazionale di quella città.

Nicolò Giuseppe, da Napoli, macchinista.

Orti (84 abitanti del comune d').

Pinto Gaetano, da Mesagne, già sottotenente dei veterani nell'esercito napoletano.

Pagano Giuseppe, da Forza d'Agrò, usciere di quel comune.

Piedimonte fratelli Giuseppe e Gennaro, da Campobasso.

Pirera Gaetano, da Avellino (Principato Ulteriore), già sottotenente nell'esercito meridionale, poscia nella guardia mobile: Petrolà D. Federico, da Palermo, già commesso scrivano nella direzione dell'ospedale militare di quella città.

Pagano Giuseppe, da Forza d'Agrò.

Paladino Domenico, da Scilla, segnalatore di 2<sup>a</sup> classe in disponibilità.

Pecorari Ottavio, da Napoli, già ufficiale di 3<sup>a</sup> classe presso la prefettura di quella città.

Pagano Giuseppe, da Forza d'Agrò.

Professori (4) delle scuole secondarie di Lanciano.

Petrolà D. Federico, da Palermo, già 3<sup>o</sup> commesso nello spedale militare di quella città.

Pecorari Ottavio, da Napoli, già ufficiale di 3<sup>a</sup> classe nella prefettura di quella città.

Patrignani Giuseppe, da Cingoli, proprietario di una cappellania laicale.

Pontiroli Luigi, da Montù de' Gabbi (Voghera).

Piedimonte fratelli Giuseppe e Gennaro, da Campobasso.

Pecorari Ottavio, da Napoli, già ufficiale di 3<sup>a</sup> classe presso la prefettura di quella città.

Potolicchio Antonio, da Napoli.

Paladino Domenico, da Scilla, segnalatore di 2<sup>a</sup> classe in disponibilità.

Pecorari Ottavio, da Napoli, già ufficiale di 3<sup>a</sup> classe presso la prefettura di quella città.

Ricci Vincenzo, da Palermo, applicato di 1<sup>a</sup> classe nell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Serijanni sacerdote Placido e suo fratello Sante, da Soveria-Mannelli (Nicasstrò).

Modica, Riesi, Terranova, Campobello, Valdina, Monte San Giuliano, Ravanusa, Licata e altre.

Prego la Camera che voglia deliberare siano riunite a quella della società del circolo patriottico di Brescia, e alle altre sullo stesso oggetto già presentate alla Camera, per le quali è stata decretata l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Bisogna innanzitutto che queste petizioni vengano depositate alla segreteria; dopo ciò, di loro natura saranno trasmesse alla Commissione che si occupa della legge relativa a questa materia.

Il deputato Pelosi scrive per dichiarare che, se ieri non fosse stato assente dalla Camera, avrebbe votato per il sì.

Il deputato Libertini scrive che per ragioni di salute non ha potuto intervenire ieri alla Camera, e che, se fosse stato presente, avrebbe dato il suo *no* nel voto di fiducia al Ministero ed avrebbe firmato altresì l'ordine del giorno presentato dal deputato Crispi ed altri suoi amici politici.

**SCALINI.** Essendomi trovato assente anch'io nella seduta di ieri, dichiaro che se avessi preso parte alla votazione, il mio partito sarebbe stato per il *no*.

Sansevero (192 abitanti del comune di).

Serrao-Fiore Saverio, da Filadelfia, già luogotenente nell'esercito meridionale.

Santa Maria (Molti abitanti di).

Serijanni fratelli Placido e Sante, da Soveria-Mannelli (Calabria Ulteriore II).

Sotto-prefettura di Penne (5 impiegati presso la).

Sotto-prefettura di Gallipoli (7 impiegati presso la).

Sotto-prefettura di Sant'Angelo dei Lombardi (5 impiegati presso la).

Sotto-prefettura di Rossano (3 impiegati della).

Sotto-prefettura di Solmona (4 impiegati presso la).

Sotto-prefettura di Penne (10 impiegati presso la).

Soria Antonio, da Napoli, già infermiere maggiore degli ospedali militari nelle provincie meridionali.

Scarpino Raffaele, da Colosimi (Scigliano).

Servi di pena (I) delle provincie napoletane.

Santaniello Antonio a nome degli ex-infermieri maggiori degli ospedali militari nelle provincie meridionali.

Siclari Fortunato, di Santo Stefano.

San Nicandro (29 abitanti del comune di).

Telegrafi ottici di Manfredonia (10 impiegati nei).

Tambone Rosindo, avvocato alla Corte di Cassazione di Napoli.

Ufficiali (5) dell'esercito meridionale, demissionati.

Ufficiali (14) dell'esercito meridionale, demissionati.

Viviani Bartolommeo e Tommaso Ferretti, cursori citazionieri civili al tribunale di prima istanza di San Miniato.

Vetere Emanuele, da Figline (Calabria Citeriore) giudice di 2<sup>a</sup> classe in ritiro.

Vespoli Francesco, da Napoli, pilota di 2<sup>a</sup> classe nella dogana.

Zollo Abramo, da Viticuso (Sora), già soldato nell'esercito meridionale.

Zimbalotti vedova Vincenza, da Santo Stefano.

Zamarta Luigi, da Foggia.

Zappi Federico, già ricevitore del registro e bollo di Solmona (Abruzzi).



TORNATA DEL 30 GIUGNO

**CARLETTI-GIANPIERI.** Dichiaro anch'io che se ieri fossi stato presente alla votazione avrei votato per il sì.

**BALDACCHINI.** I notai della città di Trani hanno indirizzato una petizione al Parlamento col numero 8372, intorno alle nuove leggi del registro e bollo, delle quali si sentono enormemente gravate e chiedono un provvedimento legislativo.

Trattandosi di un ceto di persone che merita molti riguardi, e di argomento tanto grave quanto urgente, spero che questa petizione sarà presa in considerazione; e intanto ne domando l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**MENICETTI.** Domanderei che la Camera dichiarasse di urgenza la petizione 8320, con cui il Comitato per gli espositori veneti e romani in Firenze domanda che la vendita delle cartelle della lotteria degli oggetti dai medesimi esposti sia esonerata dalla tassa del 5 per cento voluta dalla legge toscana del 1821.

Prego la Camera di concedere lo stesso favore a quella portante il n° 7513. Con essa il signor Del Sarto Odoardo domanda gli sia valutato come tempo utile di servizio quello decorso dal 1852 al 1860, durante il quale rimase privo dell'impiego che copriva di auditore di tribunale di prima istanza.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** I deputati Minervini e Raspoli presentano un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici.

**ISTANZE È PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO RÆLI SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO NELLE PROVINCE MERIDIONALI.**

**PATERNOSTRO.** L'onorevole Raeli ha presentato un progetto di legge per coordinare la legge di bollo e registro con talune disposizioni giudiziarie esistenti nelle provincie meridionali.

La Camera ebbe la bontà di dichiarare d'urgenza quel progetto di legge, ma sarebbe necessario che gli uffici lo discutessero e che la Commissione facesse il suo rapporto prima della chiusura della presente Sessione.

Tutti sanno, e più d'ogni altro sanno i deputati dell'Italia meridionale, quali sconci ha prodotto quella legge di bollo e registro per non essere coordinata con talune disposizioni in quelle provincie, e come sia urgente occuparsene seriamente.

Chiedo quindi che piaccia alla Camera di fissare un giorno perchè, in nome dell'onorevole mio amico Raeli, che trovasi ammalato, io possa svolgere la proposta di legge; ovvero ritenuta l'urgenza e ritenuto che già ci sono i considerandi dello stesso progetto di legge, invece di sentirne lo svolgimento, voglia prenderlo in considerazione e mandarlo agli uffici.

Io non voglio abusare dei momenti della Camera; ripeto mi dia facoltà di svolgerlo o si compiaccia mandarlo agli uffici.

**MASSARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** La proposta della quale ha fatto menzione l'onorevole Paternostro ha un carattere di giustizia così evidente e di urgenza così incontrastabile, che io non posso non associarmi alla preghiera che egli ha fatta alla Camera; e la preciso in questi termini: che la Camera prenda in considerazione quel progetto di legge e lo rimandi all'esame degli uffici, affinchè la Commissione sia presto in grado di presentare la sua relazione.

Io insisto nel fare questa preghiera, atteso che, se vi è mezzo di mitigare il cattivissimo effetto che pur troppo è stato prodotto dalle leggi sul registro e bollo, sarà precisamente l'adozione della proposta formulata dall'onorevole Raeli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Abatemarco ha facoltà di parlare.

**ABATEMARCO.** Unisco anch'io la mia preghiera, ed aggiungo che gli avvocati di Napoli hanno pubblicate le loro osservazioni sulle leggi del registro e del bollo, e le hanno stampate in numero di 20,000 copie. Ora, siccome alcune di queste copie saranno certamente pervenute alla segreteria, sarebbe utile che la Camera ne avesse cognizione.

**PRESIDENTE.** Gli avvocati di Napoli hanno bensì inviato alla Camera una petizione, ma questo numero di 20,000 copie io certamente non l'ho veduto. (*Interdum*)

Il deputato Mazziotti ha facoltà di parlare.

**MAZZIOTTI.** Questa petizione degli avvocati di Napoli fu presentata questa mattina dall'onorevole Nisco alla Commissione delle petizioni, la quale prese una decisione a questo riguardo. Ora sarebbe desiderabile che, se non qualche giorno, almeno qualche ora in ogni giorno fosse dalla Camera destinata per fare il rapporto sulle petizioni, perchè ce ne sono molte urgenti, sulle quali si sono prese le opportune decisioni da proporre all'Assemblea. Le relazioni sono pronte, ma non c'è tempo destinato per trattarne alla Camera. Desidererei quindi si mettesse all'ordine del giorno la discussione di queste petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pisanelli intende parlare sulla domanda del deputato Paternostro, la quale tende a che si prenda in considerazione la proposta di legge del deputato Raeli?

**PISANELLI.** Appoggio questa proposta.

**PRESIDENTE.** Come vede la Camera, questa proposta è appoggiata da tutti i lati, quindi, se non vi è opposizione, si intenderà presa in considerazione la proposta di legge del deputato Raeli.

(È presa in considerazione.)

Il deputato Mazziotti propone che si fissi un giorno per la relazione delle petizioni, o per lo meno di quella alla quale egli ha accennato riguardo alla legge di tassa e registro.

**PATERNOSTRO.** Avevo chiesta la parola dopo il deputato Mazziotti.

**PRESIDENTE.** Perdoni, sono iscritti prima di lei i deputati Pisanelli e Nisco.

Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI.** Prego vivamente la Camera di volersi occupare di questo affare assai grave per le provincie napoletane, di voler cioè fissare al più presto possibile un giorno per udire le relazioni delle petizioni, tanto più che ho ragione a sperare che tanto il ministro di grazia e giustizia, quanto quello per le finanze sarebbero disposti a prendere quei temperamenti provvisori che meglio potrebbero contribuire a diminuire la gravità di queste tasse per quelle provincie, gravità speciale che nasce dalla differenza della procedura che ha vigore in Napoli e quella che ha vigore nelle altre provincie. Io insisto conseguentemente perchè la Camera voglia destinare un giorno in cui possa francamente riferirsi su queste petizioni, e così sia dato a ciascuno di noi proporre i modi che crederemo più acconci a sollevare quelle provincie dalle gravezze apportate dalla legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

**NISCO.** Io sono stato incaricato dalla Commissione di fare la relazione intorno a queste petizioni. Questa mattina ho avuto tutto l'incartamento, e sono pronto a farne la relazione anche questa sera o domani. Sono quindi agli ordini della Camera. È questo un affare urgentissimo, importantissimo per le provincie meridionali, ove davvero si sopporta una tassa resa più gravosa che nelle altre provincie a cagione delle leggi di procedura civile e del notariato.

Insisto per l'urgenza della relazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paternostro ha la parola su questo incidente.

**PATERNOSTRO.** Volevo far riflettere alla Camera che è inutile occuparsi parzialmente di queste petizioni. Quando gli uffici discuteranno il progetto di legge Raeli se ne occuperanno.

Alla Commissione degli uffici si potranno rimandare tutte quelle petizioni che hanno rapporto alla materia, di maniera che il lavoro sarà più completo; tanto più che in una radunanza di deputati dell'Italia meridionale si è scelta una Commissione per istudiare questa questione, e presenterà il lavoro alla Commissione; quindi credo che la Camera farebbe opera assennata se non lasciasse riferire le petizioni, ma permettesse che se ne occupi la Commissione in occasione del progetto di legge presentato dal deputato Raeli.

**RICCIARDI.** Io non sono pienamente d'accordo col l'onorevole Paternostro; sta bene che la Camera discuta il progetto di legge presentato dal deputato Raeli, ma fa d'uopo altresì che sieno riferite le petizioni relative alla tassa in discorso, se non altro a porgere il destro a qualche dichiarazione del ministro delle finanze e del ministro guardasigilli, la quale possa confortare quelle popolazioni, per ciò che spetta all'applicazione di una legge male accetta.

*Molte voci.* L'ha già fatto.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ne la discussione di ieri ha appunto fatta questa dichiarazione alla Camera.

**IMBRIANI.** Io fo osservare alla Camera che in uno degli uffici si sta discutendo la proposta di legge per l'aumento del decimo sopra varie tasse, e specialmente su quella di registro e bollo. Epperò è mestieri che la Commissione delle petizioni si occupi subito dei reclami venuti dal Napoletano intorno ai mali prodottivi specialmente dalle due tasse suaccennate. Questa discussione va fatta preventivamente, perchè da essa può venire una gran luce alla trattazione della novella proposta di aumento del decimo di guerra. Il decimo, o signori, aggraverebbe fieramente le condizioni delle provincie meridionali già travagliate dalle tasse di registro e bollo, che per la dissomiglianza immensa delle procedure stabilisce una differenza d'imposte in lor danno tra esse e le altre provincie dello Stato nostro.

Ora, il decimo aumenterebbe ancora siffatta disuguaglianza. Le petizioni potrebbero indurre la Camera a prender qualche temperamento che almeno valesse in parte a correggere il male, e desse un modo od aprisse una via da agevolare l'altra discussione sul decimo anzidetto.

Insisto pertanto per la preventiva e pronta discussione dei reclami.

**PRESIDENTE.** Come ha inteso la Camera, due sono le proposte: una del deputato Paternostro, il quale propone che tutte queste petizioni vengano inviate alla Commissione che sarà incaricata di riferire sopra la legge proposta dal deputato Raeli, che fu testè presa in considerazione.

L'altra, invece, del deputato Pisanelli, sarebbe che si fissasse un giorno apposito per la relazione e la discussione di queste petizioni.

Domando prima di tutto se la Camera intenda che queste petizioni siano inviate alla Commissione che si occuperà del progetto di legge del deputato Raeli.

(È approvato l'invio.)

#### MOZIONI E ISTANZE DIVERSE.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**MAZZA.** Domando la parola.

**DI SAN DONATO.** La Camera ricorderà che, or son dieci giorni, l'onorevole generale Petitti, ministro della guerra, presentava al banco della Presidenza un progetto di legge sul condono del biennio ai pensionati civili e militari appartenenti alle provincie meridionali.

Mi permetterò di ricordare alla Camera che tal progetto di legge è la conseguenza d'un ordine del giorno adottato dalla Camera, ora è un anno, su alcune mie interpellanze e che servi di norma al barone Ricasoli, presidente del Consiglio dei ministri, per agevolare la concessione di alcune pensioni militari. Tale ordine del giorno a maggiore legalità è stato riprodotto a forma di legge. La discussione adunque non dovrebbe essere temibile per lunghezza, essendo di già ammesso e riconosciuto il principio già notato dal Parlamento.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

Ora, poichè esso è d'altissimo interesse da che importa regolarizzare ed ultimare le condizioni di numeroso stuolo di pensionati di autorità del Governo, così io mi permetto di pregare la Presidenza a voler mettere all'ordine del giorno degli uffici questa legge che con maraviglia non leggo ancora posta allo studio, benchè da dieci giorni presentata.

**PRESIDENTE.** Come sa la Camera, è già assai rilevante il numero delle leggi iscritte all'ordine del giorno degli uffici. Nondimeno codesta legge sarà aggiunta all'ordine del giorno degli uffici; e siccome ognuno potrà facilmente persuadersi che non occorre per essa una grave discussione, spero che gli uffici e quindi la Commissione se ne vorranno occupare sollecitamente.

**DI SAN DONATO.** La mia preghiera era appunto per fare questo eccitamento, e mi raccomando alla Presidenza per vedere soddisfatte le mie sollecitazioni.

**MAZZA.** Ho domandato la parola per chiedere l'urgenza della petizione 8263, sporta da un soldato dei cavalleggieri di Saluzzo, congedato per ferita riportata in servizio, il quale domanda una pensione.

Siccome il medesimo si trova piuttosto nelle strettezze, la Camera vede come sarebbe urgente il provvedere, e perciò spero vorrà decretare che questa petizione venga riferita d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

**CASTELLANO.** Giacchè la Camera ha decretato di inviare la petizione relativa alle tasse di registro e bollo per le provincie napoletane alla Commissione che dovrà occuparsi della proposta di legge presentata dal deputato Raeli, chiederei che fosse anche decretato di urgenza questo progetto di legge acciocchè sia questo discusso negli uffici, e venga quanto prima in discussione nella Camera.

**PRESIDENTE.** È già stata dichiarata l'urgenza di questo progetto di legge, tuttavia si riterrà come confermata questa dichiarazione d'urgenza.

**RICCIARDI.** Domando la parola per uno schiarimento.

Desidererei sapere se le interpellanze degli onorevoli Petruccelli e Bixio debbono aver luogo prima o dopo la discussione di tutti i progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La Camera aveva in uno degli scorsi giorni deliberato che di codeste interpellanze si occuperebbe in seguito alla discussione della legge dell'esercizio provvisorio del bilancio, che venne ieri approvata.

Siccome però prima della discussione della legge dell'esercizio provvisorio del bilancio era stata intrapresa e quindi interrotta la discussione della legge sulle diserzioni militari, così, col consenso dei deputati Bixio e Petruccelli, appena votata ieri sera la detta legge sull'esercizio provvisorio, ho annunciato alla Camera che si poneva all'ordine del giorno d'oggi il seguito della discussione della legge sulle diserzioni, riserbandomi di inscrivere successivamente all'ordine

**RICCIARDI.** Allora mi sarà lecito sottomettere una osservazione alla Camera.

La Camera mi ha accusato sovente d'intemperanza nell'usare della preziosa facoltà che ha il deputato di fare interpellanze al Governo. Eppure non credo di avere abusato di tal facoltà da che sono tornato in quest'Aula. Aggiungo ora che in questo momento io credo atto patriottico lo astenersi da qualsiasi interpellanza, onde far luogo a discussioni assai più importanti. *(Bravo!)*

Per conseguenza io pregherei gli onorevoli Bixio e Petruccelli a voler differire le loro interpellanze fino a che sieno votati tutti i progetti di legge stati decretati d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se elle intende muovere una preghiera agli onorevoli Bixio e Petruccelli, voglia attendere che essi sieno presenti.

**RICCIARDI.** Ma la Camera è sovrana, e può disdire oggi quello che ha già prima decretato. *(Rumori)*

**PRESIDENTE.** Verissimo che la Camera è sovrana: ma poichè il deputato Ricciardi rivolge una preghiera a due deputati, è pur necessario che essi sieno presenti per ascoltare e rispondere.

**RICCIARDI.** Allora prego l'onorevole presidente a voler porre la questione nel modo che io ho detto appena gli onorevoli Bixio e Petruccelli saranno presenti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro di agricoltura e commercio.

**PEPOLI GIOACHINO, ministro per l'agricoltura e commercio.** In una seduta della Camera alla quale io non ero presente il deputato Curzio, credo, rivolgeva al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, alcune interpellanze sul riparto di beni demaniali nelle provincie meridionali. Questa questione, che certamente è fra le più importanti dell'Italia meridionale, ha occupato molto il Ministero, e quindi ho creduto mio debito di redigere un rapporto, che oggi ho l'onore di presentare alla Camera, il quale comprende l'appropriatezza di tutto ciò che concerne il riparto dei domini ex-feudali ecclesiastici, lo scioglimento della promiscuità, le reintegre, i diritti d'uso in favore delle popolazioni delle provincie meridionali.

In questo rapporto è tracciata storicamente l'origine ed il progresso della questione dei riparti demaniali e delle relative operazioni; in esso rapporto si fa pure cenno di quello che il Ministero abbia fatto e intenda di fare. In tal guisa i signori deputati ed il paese conosceranno questa materia, e se allora l'onorevole Curzio vorrà fare interpellanze al Ministero, sarò in grado di rispondere, e la Camera potrà con piena cognizione giudicare in proposito.

**CURZIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo rapporto, che sarà stampato e distribuito.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** In pari tempo sarei a pregare la Camera di voler discutere

di cui è già stata distribuita la relazione, intorno all'abolizione dei premi pei fabbricanti di panni delle Marche e dell'Umbria. Domanderei che questo progetto venisse posto subito in discussione, tanto più che credo che esso non possa dar luogo a lunga discussione, e che il ritardarne la sua approvazione è causa di perdita di circa 8 o 10 mila lire al mese all'erario.

Avrei ancora una spiegazione da dare alla Camera sopra un'altra interpellanza che è stata fatta quando io mi trovava in Bologna per una piccola infermità. Fu detto dall'onorevole Torrigiani, che mi duole di non vedere al suo posto, che ad onta che la legge sulla monetazione della Banca non fosse ancora stata approvata dal Parlamento, la Banca tuttavia coniava moneta, e quindi quasi poneva in esecuzione quella legge prima della sanzione legislativa. Io, quando sono entrato al Ministero, ho trovata già chiuse alcune delle zecche dello Stato, ho trovato che la Banca già funzionava in qualche zecca, cioè in quella di Torino, ma a conto dello Stato finchè non fosse approvato il relativo progetto di legge. Ad ogni modo, onde meglio regolare la cosa, si è convenuto tra me e il direttore della Banca, signor Bombrini, che le operazioni che la Banca fa nelle zecche dello Stato saranno per conto del Governo, quando la Camera non approvi il summenzionato progetto di legge. In tal caso il Governo rientrerebbe perfettamente nei suoi diritti, come era prima...

**DE CESARE.** Domando la parola.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio...** poichè ognuno intende che la facoltà di coniare moneta d'oro o d'argento è certamente attribuzione del Governo, e non vi era bisogno di nessuna legge del Parlamento. Dico questo perchè mi rincrescerebbe moltissimo che il Parlamento potesse credere che io abbia autorizzato operazioni le quali richiedessero la sua approvazione.

Ecco le spiegazioni che io credeva di dover dare su questo proposito.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, s'intenderà decretato d'urgenza, ad istanza del ministro d'agricoltura e commercio, il progetto di legge relativo all'abrogazione della legge pontificia sul premio dei fabbricanti dei tessuti di lana.

(È dichiarato d'urgenza.)

Il deputato Curzio ha la parola.

**CURZIO.** Ringrazio l'onorevole ministro per la premura che si è dato di por termine ad una questione così grave. Io ne mossi interpellanza desiderando caldamente che questi demanii comunali, una volta sottratti alle mani dei loro usurpatori, vengano ripartiti ai proletari con quelle norme che sono stabilite nella legge esistente.

**GIUNTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Cesare a qual proposito intende parlare?

**DE CESARE.** Domando una semplicissima spiegazione all'onorevole ministro di agricoltura e commercio a proposito della coniazione.

A Napoli si sente grandissimo il bisogno di avere la moneta dello Stato, cioè le lire e gli spezzati sì in argento che in oro. Siccome mi consta che la coniazione a Napoli è molto inoltrata, e che già si è coniato moneta per parecchi milioni, io domando all'onorevole ministro perchè questi milioni già coniatati non si mettono in circolazione, ed a che ne è la coniazione rispetto al totale della quantità delle monete da coniarsi.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Spero che quest'oggi sarà distribuita alla Camera la legge che ho proposto per l'unificazione della moneta; in essa credo che l'onorevole De Cesare avrà la spiegazione che desidera.

Io credo che del ritiro della moneta antica si debba fare un'operazione complessiva. Ma non entro ora in questo argomento, il quale richiederebbe un assai ampio sviluppo. Se l'onorevole De Cesare vuole aspettare, potremo parlarne quando verrà in discussione questa legge, che spero sarà prestamente, mentre me ne fu testè data la prima copia; abbia la compiacenza di leggerla, discuteremo poi a suo tempo.

**DE CESARE.** La mia domanda non riflette la questione della unicità o del doppio tipo cui si riferisce la legge presentata. Io domando invece se si siano coniatati o no i dodici milioni che dovevano coniarsi a Napoli tra franchi...

**MICHELINI.** Lire.

**DE CESARE...** e loro spezzati; e se si sono coniatati, perchè ritenerli, perchè non metterli in circolazione in un paese ove si sente tanta penuria di queste monete? Se non si sono coniate, allora il signor ministro avrà dovuto arrestarne la coniazione finchè la questione enunciata dell'unico o doppio tipo non sia decisa. È questo quello che io domando al signor ministro di agricoltura e commercio.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** I milioni che si dovevano coniare in rame a Napoli sono quasi compiuti. Mancano alcuni mesi al tempo fissato, poichè io credo che il contratto della coniazione delle monete di rame fissa il termine, non ne sono però sicuro, fino al mese di dicembre. Tuttavia io credo che sarà compiuta prima questa coniazione delle monete di rame, così indispensabile alle provincie meridionali.

Anche nella zecca di Milano i lavori di coniazione delle monete di rame sono molto inoltrati e se ne è già posta in circolazione una buona parte. Ma mi permetta l'onorevole De Cesare di dirgli che per metterle in circolazione è meglio di ritirare contemporaneamente tutte le altre monete, e di fare così un'operazione complessiva. Io desidero di poter ritirare a un dato tempo tutte le monete, e per fare completa questa operazione debbo aspettare che tutte queste monete di rame siano coniate. È un piccolo ritardo, ma credo che l'operazione definitiva sarà più opportuna. Ecco perchè non è stata ancora diffusa molto la moneta di rame e non ne è stata messa in circolazione che una piccola parte, insieme con una parte di nuova moneta coniatata in argento durante la presenza del Re a Napoli. Desidero di fare l'o-

TORNATA DEL 30 GIUGNO

perazione, come dissi, complessiva, ed è per questo che ho messo nella relazione che precede la legge le ragioni per cui credo sia meglio di così fare.

**MINGHETTI.** Domando la parola sulla questione di ordine.

È già un mese che la Camera si trova riunita, ed ha tuttavia moltissime leggi urgenti da discutere.

Inoltre si manifestò in tutti il desiderio di votare, ove fosse possibile, se non tutti, almeno alcuni dei bilanci del 1862. Ma chi vuole il fine debbe volere anche i mezzi; e però la Camera deve risparmiare e mettere a profitto il suo tempo.

Io proporrei adunque, non come massima generale per lo avvenire, ma per questo scorcio della Sessione, di consacrare le sue sedute ordinarie alla votazione delle leggi, riservando lo svolgimento delle interpellanze, dei chiarimenti o mozioni che dir si voglia, alle sedute straordinarie nei giorni festivi; imperocchè esse qualche volta ritardano grandemente la trattazione delle leggi che sono all'ordine del giorno. So che è già fissata una interpellanza riferentesi alla marina proposta dal deputato Bixio, e per questa io mi rivolgo al medesimo, pregandolo vivamente a voler differire a domenica la sua interpellanza.

Le altre verrebbero poste in seguito in altre sedute festive.

Io ripeto che non intendo di stabilire una massima generale, la quale sarebbe troppo grave a discutersi; io intendo di fare una questione di opportunità; veggio che il tempo stringe, che abbiamo moltissime leggi urgenti, che si desidera di trattare qualche bilancio, che infine abbiamo già impiegato un mese in discussioni per la più parte generali; sembrami dunque che sia venuto il momento di restringere i nostri pensieri, di affrettare la discussione delle leggi, mandando alle sedute festive straordinarie la trattazione degli altri argomenti, e specialmente delle interpellanze.

**PRESIDENTE.** Il deputato Giunti parla su questo incidente?

**GIUNTI.** Intendo rivolgere una domanda al Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Farina intende parlare su questo argomento?

**LA FARINA.** Io aveva domandato la parola quando finiva di parlare l'onorevole Curzio, perchè mi pare che nelle sue parole ci sia un errore di fatto. Non è conveniente che rimanga la credenza che ancora si tratti di fare una legge e che il Ministero possa avere autorità di dare delle disposizioni riguardanti la direzione dei beni demaniali.

Questo è un errore; la legge c'è in Napoli da 60 anni, in Sicilia dal 1813: la divisione chiesta dall'onorevole Curzio è ordinata dalla legge. Al signor ministro dobbiamo chiedere semplicemente che dia sollecita ed energica esecuzione alla legge. Non si tratta quindi di fare nuove disposizioni legislative.

D'altronde quello che diceva l'onorevole Curzio, che bisognava che si dividessero i beni demaniali fra i non

possessori di terre, è precisamente ciò che dispone la legge, la quale ha ordinato che le promiscuità siano sciolte, che fatta la divisione in massa si faccia la divisione in quote, che queste quote siano date a coloro che non posseggono e quindi fra i meno imposti.

Quindi non rimane che pregare il signor ministro a dare pronta esecuzione alla legge, perchè è una legge di grandissima importanza. Non vi sono nuove disposizioni da dare, ma si tratta solo di dare esecuzione ad una legge che disgraziatamente da 60 anni è rimasta in gran parte lettera morta.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Non è un progetto di legge che ho portato alla Camera, è semplicemente una relazione sulle operazioni che sono state fatte in proposito onde si veggia quali sono stati i provvedimenti adottati dal Ministero; non si tratta adunque di derogare alla legge alla quale non può nè intende il Ministero derogare in alcun modo. Avendo il deputato Curzio ed altri espresso il desiderio di conoscere a qual punto erano le operazioni demaniali nelle provincie meridionali, ho fatto un rapporto perchè ognun veggia in quale stato esse sono. Non più tardi di ieri ho presentato alla firma reale molti decreti i quali danno forza esecutiva a diversi appalti fatti dai commissari demaniali nel Napolitano, i quali furono, credo, nominati dal ministro D'Affitto.

**CURZIO.** Conscio dell'esistenza di questa legge, non ho mai domandato che se ne facesse un'altra, ma insisto perchè sia posta una volta in esecuzione e non rimanga lettera morta come tuttavia rimane.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** È ciò che proverà il rapporto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

**GIUNTI.** Aveva chiesto di parlare.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, il deputato Bixio ha chiesto di parlare quando discorreva il deputato Minghetti che gli ha diretto un eccitamento; è quindi evidente che parla su tale incidente che importa esaurire.

**BIXIO.** Io non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Minghetti, anche per le mie interpellanze sulla marina, per le quali non ho chiesto alla Camera un giorno più dell'altro, ma solo di poter discutere alcune quistioni di marina prima della fine della Sessione.

Quanto poi al sistema delle interpellanze, fra i due sistemi, il francese che nel momento della discussione dell'indirizzo alla Corona esamina a fondo la politica e l'amministrazione del Governo, e l'inglese che passa sull'indirizzo e discute invece tutte le volte che è giudicato importante, io sto pel secondo. Noi possiamo prendere anche un terzo partito, fissare che le interpellanze e gli schiarimenti si facciano in un dato giorno della settimana; non dico di fissare questo in modo assoluto, ma in termini generali può adottarsi, tanto più in questo scorcio di Sessione in cui il tempo è breve ed il lavoro molto.

Poichè ho la parola, se la Camera e il signor presi-

dente me lo permettono, ho un debito da compiere, ho da rettificare alcune cose. La questione è relativa al processo verbale.

Ho creduto mio debito nella tornata di ieri, debito abbastanza penoso, di segnalare la condotta politica di un personaggio che ora è membro del Senato, il marchese Pallavicino, con parole che veramente sono esagerate non solo, ma non son vere. Da informazioni che ho prese da persone che sono tenuto a credere bene informate, ho potuto riconoscere in modo preciso che la sua condotta politica non è quale io l'aveva giudicata, e che ho errato. (*Bravo! Bene!*)

Il signor marchese Pallavicino non è un giovinotto, egli è un vecchio nè vi può essere il menomo sospetto su questa mia dichiarazione; qualunque siano le sue opinioni religiose, politicamente, da quanto mi risulta, è un galantuomo e non ha mai fatto brindisi alla disfatta delle armi italiane, nè altro di simile.

Dirò ancora che quest'accusa che io ho raccolta quasi nel pubblico mi è stata strappata, per così dire, da una interruzione.

Quando io dico *capo partito cattolico* do a queste parole un significato diverso da quello che le danno gli altri. Per gli altri *caporione cattolico* vuol dire religioso, per me vuol dire cospiratore. Ora quando io ho detto: *i due caporioni cattolici*, voleva dire: *i due cospiratori cattolici*. E quando mi sono sentito a fare un'interruzione alle parole *caporioni cattolici*, allora avendo una prova di più per dimostrare che cosa intendeva di dire colla parola *capo-cattolico*, ho accennato che uno dei due era accusato dalla voce pubblica di questo.

Come vede la Camera, io non sono venuto qui deliberatamente a fare quest'accusa. Io intendeva dire che un cattolico è un fazioso, ma punto in quel momento (la cosa è molto diversa che se fossi venuto qui a dirla deliberatamente), punto dalle interruzioni, ho lasciato sentire che cattolico volesse dire qualche cosa come di immorale.

Ora quando un uomo ha lanciato un'accusa e trova che non è fondata deve avere la franchezza di ritirarla, ed io la ritiro. (*Bravo!*)

Questo io faccio tanto più volentieri in quanto il marchese Pallavicino è stretto da parentela con un onorevole deputato che mi ha interpellato ieri sull'accusa lanciata e citò il colonnello Pallavicino dello stato maggiore come a smentire l'accusa. Io conosco il colonnello e non poteva confonderlo col padre.

Io ho un fratello gesuita, ed avendo dovuto fuggire da Chieri nel 1848, si rifuggì in Pensilvania, dove fortunatamente si occupa molto di scienza e poco di politica. Ma ad ogni modo è gesuita e potrebbe ricevere degli ordini da Roma, epperò non crederei di potermi render responsabile della sua condotta politica.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto nel processo verbale di questa dichiarazione dell'onorevole Bixio.

Il deputato Barracco ha facoltà di parlare su questo incidente.

**BARRACCO.** Ringrazio l'onorevole Bixio di questa sua

dichiarazione, e tanto più gliene sono grato quanto più è stata cortese e spontanea. In ciò vedo un nuovo argomento di quella sua lealtà di carattere che da tanto tempo ho imparato a conoscere e ad onorare. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Minghetti.

**MORDINI.** Domando la parola su questa mozione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MORDINI.** Non già per respingerla, ma per approvarla; soltanto non vorrei che con essa la Camera prendesse una risoluzione in forza della quale un deputato fosse impedito di muovere interpellanze quando si trattasse di casi straordinari o di questioni urgenti.

**MINGHETTI.** La Camera è sempre padrona.

**PRESIDENTE.** È tanto meno applicabile in via ordinaria la proposta del deputato Minghetti, inquantochè trae la sua ragione dalle circostanze straordinarie in cui ci troviamo adesso.

**MASSARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su questo incidente?

**MASSARI.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MASSARI.** Colla restrizione e colle dichiarazioni fatte dall'onorevole Mordini, accettate dal deputato Minghetti e confermate dal presidente, io non ho nemmeno difficoltà d'accostarmi alla proposta dell'onorevole Minghetti, la quale in sul principio mi pareva lesiva dei diritti delle minoranze; ma mi permetto di far osservare alla Camera che nel caso attuale non bisogna pregiudicare una questione già decisa, ed è quella che concerne le interpellanze sulla politica estera annunziate dall'onorevole Petruccelli.

Nella tornata di ieri l'onorevole ministro degli affari esteri aveva accennato di voler parlare, e la Camera gli acconsentì che differisse il suo discorso appunto quando quelle interpellanze avessero luogo. Ora io domando che la Camera non comprenda nell'applicazione della proposta Minghetti le interpellanze Petruccelli, perchè esse debbono versare intorno ad un gravissimo argomento, e le interpellanze facendosi alla domenica, come annunzia l'onorevole Minghetti, equivarrebbero ad una vera illusione, perchè in quel giorno la Camera non sarebbe in numero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Io colgo l'occasione per far notare alla Camera come, mentre si è tanto teneri per le interpellanze, non siasi fatto verun caso di molte petizioni urgentissime le quali aspettano risoluzione e provvedimenti; quindi pregherei la Camera a volere assegnare un giorno apposito per questa bisogna, essendo cosa importante assai che almeno le relazioni delle petizioni più urgenti vengano esaurite.

**PRESIDENTE.** Di ciò parleremo appresso: una proposta per volta.

Ora pongo ai voti la proposta Minghetti, con dichiarazione che essa è fatta in via meramente straordinaria,

TORNATA DEL 30 GIUGNO

e che non pregiudica le deliberazioni della Camera rispetto all'interpellanza del deputato Petruccelli, la quale, come la Camera ha deliberato, debb'essere posta all'ordine del giorno immediatamente dopo le interpellanze del deputato Bixio, per le quali nella stessa tornata era stato stabilito che sarebbero poste all'ordine del giorno immediatamente dopo la votazione della legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

**MINGHETTI.** Io sono d'accordo che le interpellanze Petruccelli siano mantenute dopo quelle del deputato Bixio; ma proporrei che fosse destinata la seduta straordinaria di domenica per l'interpellanza Bixio.

**LAZZARO.** Io fo osservare all'onorevole Minghetti che quanto alle interpellanze dell'onorevole Petruccelli, se esse dovessero porsi all'ordine del giorno di domenica, cioè dopo le interpellanze del deputato Bixio, non potrebbero aver luogo; or non potendosi fare in altro giorno secondo le deliberazioni che la Camera prendesse stamane, dovrebbero porsi all'ordine del giorno di domenica a otto, cioè da qui a quindici giorni.

Or io non credo che tal possa essere lo scopo della Camera in quistione di tale importanza, e chiedo che dalla mozione Minghetti siano escluse le interpellanze Petruccelli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Toscanelli ha la parola su questo incidente.

**TOSCANELLI.** Mentre in massima sono favorevole alla proposta dell'onorevole Minghetti, quanto alle interpellanze del deputato Petruccelli, una volta che la Camera ha già presa una deliberazione, a me pare che non si possa nemmeno porre ai voti una proposta, la quale sarebbe in contraddizione con quella che già è stata votata.

Quindi credo che si debba mettere ai voti la proposta del deputato Minghetti, ma senza pregiudicare quanto si è già stabilito riguardo alla interpellanza Petruccelli.

**PRESIDENTE.** Io aveva appunto annunziata la proposta del deputato Minghetti nei termini in cui la vuole l'onorevole Toscanelli; ma il deputato Minghetti ha poi instato che la sua proposta debba essere messa ai voti in termini generali.

**PLUTINO.** Il deputato Petruccelli non è presente. Io mi ricordo però benissimo che egli non ha punto insistito affinché le sue interpellanze fossero poste immediatamente all'ordine del giorno.

Egli si è rimesso su questo punto alla saviezza della Camera, ma non disse che dovessero aver luogo nè oggi, nè domani. Io quindi appoggio la proposta Minghetti.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LAZZARO.** Io credo che all'onorevole Plutino non sia noto un fatto che riguarda appunto le idee dell'onorevole Petruccelli.

Mi pare d'aver inteso dall'onorevole Petruccelli che egli desiderava che le sue interpellanze non fossero rimandate più a lungo di giovedì e non certo oltre domenica, come avverrebbe se si accettasse la proposta Minghetti.

Io dico oltre domenica, poichè non posso sperare che l'interpellanza dell'onorevole Bixio possa prendere tanto poca parte della seduta, da lasciar svolgere ampiamente l'interpellanza del deputato Petruccelli.

Siccome, ripeto, quest'interpellanza riguarda una materia che vuol essere trattata ampiamente, io insisto che non sia compresa nella proposta del deputato Minghetti. E perchè la mia insistenza abbia una forma pratica, io, come emendamento alla mozione Minghetti, propongo che le interpellanze Petruccelli sieno escluse dalla medesima, ed abbiano luogo quanto prima.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Lazzaro fa un emendamento alla proposta Minghetti, così il suo emendamento ha la precedenza.

La proposta del deputato Lazzaro è questa: che le interpellanze del deputato Petruccelli siano poste all'ordine del giorno di giovedì.

**LAZZARO.** Non dico di giovedì; che non siano comprese nella mozione...

**PRESIDENTE.** Aveva detto testè non più tardi di giovedì.

**PATERNOSTRO.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DI SAN DONATO.** Sono già le tre e non s'è ancor fatto nulla.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la discussione su questo incidente sia già abbastanza illuminata.

Quelli che intendono che le interpellanze del deputato Petruccelli siano poste all'ordine del giorno di giovedì, si alzino.

(Non è approvato.)

Quelli che intendono che le interpellanze ed i chiarimenti siano rimandati alla tornata straordinaria di domenica, con questo anche che la prima delle interpellanze da svolgersi nella prossima domenica sia quella del deputato Bixio, si alzino.

(La Camera approva.)

La parola spetta al deputato Giunti.

**GIUNTI.** Ho domandata la parola per rivolgere una domanda all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Io non avrei nessuna difficoltà di rispondere, ma avverto che ora qui non lo posso, poichè la Camera ha deliberato in questo momento che tutte le interpellanze e tutti i chiarimenti saranno posti all'ordine del giorno nella seduta di domenica. (*Si ride*)

Mi pare che, dopo questa decisione, il venire a domandare chiarimenti sia contrario a quanto ha deciso la Camera in questo punto stesso.

**PRESIDENTE.** Veramente il deputato Giunti non ha colpa veruna, perchè egli aveva domandata la parola prima, e furono gli incidenti che occuparono la Camera che gli hanno impedito di poter prendere la parola.

**GIUNTI.** Quanto a me non ho difficoltà di aspettare domenica.

**PRESIDENTE.** Allora questa cosa sarà rimessa a domenica.



**PANATTONI.** Desidererei che venisse presa una decisione dalla Camera relativamente alla proposta che ho avuto l'onore di fare sopra la relazione delle petizioni, perchè io vorrei che ci sdebitassimo dei lamenti che fanno gl'interessati in questa materia, e specialmente da quelli per i quali il provvedere troppo tardi equivarrebbe a un rifiuto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni propone che si fissi una seduta straordinaria per le petizioni dichiarate d'urgenza.

**DE CESARE.** Sono tante le domande di urgenza che si fanno!...

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda fissare una tornata straordinaria per le petizioni dichiarate d'urgenza. Stabiliremo poi il giorno.

(La Camera delibera affermativamente.)

**ALFIERI.** Io propongo che si fissi una seduta venerdì a sera per le petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Alfieri propone che questa seduta straordinaria sia fissata per la sera di venerdì. Ed io direi alle ore 9.

Pongo ai voti questa proposta.

(Fatta prova e controprova, è ammessa.)

I deputati Bon-Compagni, Mazziotti, Pasquale Budetta, Minghelli-Vaini, Grandi e Zanolini hanno firmata e presentata la seguente proposta:

« Essendo sottoposti allo studio degli uffici vari progetti di legge stati dichiarati di somma urgenza, per cui alcuni uffici hanno già nominato il commissario, mentre in altri continua la discussione, i sottoscritti propongono alla Camera di volere, siccome fu praticato recentemente, deliberare che gli uffici attuali continuino anche nel mese venturo, al fine di rendere più agevole e più spedita la presentazione delle relazioni sugli schemi suddetti. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Quindi nel giorno 3 luglio non si procederà all'estrazione degli uffici.

**MAZZA.** Domando la parola.

Domanderei che gli uffici sieno incaricati di nominare nove altri commissari per le petizioni, perchè altrimenti il lavoro si aggraverebbe tutto sopra alcuni. (*Voci di dissenso*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda che gli uffici debbano nominare ciascuno un altro commissario per le petizioni.

(La proposta non è ammessa.)

#### **PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ayala ha la parola per presentare una relazione.

**D'AYALA, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione intorno al disegno di legge per la cessione gratuita al municipio di Napoli di una parte del castello Nuovo.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

#### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE DISERZIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Segue la discussione generale sul progetto di legge concernente disposizioni relative alle diserzioni militari.

Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, relatore.** L'onorevole Mordini richiamò l'attenzione della Camera sulle cause da cui deriva la diserzione: nè la Commissione aveva trascurato di prendere in questo punto tutte quelle notizie che a lei parevano necessarie. Egli è vero, o signori, che le cause di questo male, che tutti lamentiamo, sono molteplici; potrà facilmente immaginarlo chiunque ricordi come si vada via via formando questo nuovo nostro esercito italiano.

*Alcune voci a sinistra.* Forte! Di qui non si sente.

**PRESIDENTE.** Favoriscano di far silenzio e si sentirà.

**PISANELLI, relatore.** Fanno parte di esso soldati appartenuti fino a tempo fa a Stati diversi, che hanno militato sotto bandiera diversa e sventuratamente talvolta contraria. Nuovi alla forte disciplina dell'esercito subalpino, parecchi tra loro, colla persuasione di trovarsi tra genti nuove con linguaggio e costumi diversi, è facile immaginare la discordanza e il disordine momentaneo che nasce da tali condizioni, e come questo momentaneo disordine possa perfino fomentare la diserzione.

Ma questa causa non è che temporanea e sfugge alla autorità e all'impero delle leggi.

La causa precipua delle diserzioni, quella che sola chiama veramente a sè le cure del legislatore è appunto quella che il Governo e la Commissione hanno unanimemente designato, cioè le macchinazioni tristi, continue, pertinaci dei nemici del nuovo ordine di cose.

Io confido che il Governo non mancherà, dal canto suo, di fare quanto è in lui perchè con una vigile e sapiente amministrazione, con trattamenti degni e benigni, sia ispirato a tutto l'esercito italiano quell'amore di patria, quel fervore per la disciplina che sarà il miglior propugnacolo contro le diserzioni. Ma mentre ciò aspettiamo dal Governo dobbiamo a nostra volta provvedere per quanto è in noi contro la diserzione e contro i subornatori.

Due onorevoli deputati, il deputato D'Ondes e il deputato Pessina, hanno attaccato il progetto del Governo e il progetto della Commissione. Il primo di essi lo ha impugnato lamentando l'aumento di pene e la giurisdizione militare. Sul primo punto il deputato D'Ondes ci ha detto che questa legge non serba la proporzione delle pene che deve serbarsi quando si voglia che la pena raggiunga il suo scopo. Chi dubiterà mai che colui che uccide un fagiano non debba essere punito colla pena assegnata ad un omicida? Ma il deputato D'Ondes ha vagamente affermata la violazione del prin-



## TORNATA DEL 30 GIUGNO

cipio della proporzione tra i reati e le pene; perchè quando egli avesse voluto provar ciò, avrebbe dovuto provare, come in qualche altro fatto punito dal Codice criminale ci fosse una pena maggiore o minore sproporzionata a quella stabilita per la diserzione. Egli ha sostenuto, indipendentemente dal concetto di proporzione tra le pene e i reati, che quest'aumento di pena poteva considerarsi, ricordando nobili ma male invocate parole, come una inutile prodigalità di supplizi.

Signori, a quest'osservazione del deputato D'Ondes ha risposto e vittoriosamente il deputato Pessina. Ogni reato ha una gravità intrinseca sostanziale, ma questa gravità muta secondo mutano i luoghi dove il reato si consuma, secondo i vari tempi in cui il reato avviene. È questo un principio sì elementare che l'onorevole D'Ondes-Reggio non ha potuto non raccogliere dalle stesse leggi romane, le quali non erano certo ispirate dai dettami dell'odierna scienza penale.

Il reato non è un'astrazione, ma è qualche cosa di concreto che si produce in mezzo alla realtà della vita sotto certe circostanze, con certe relazioni, le quali possono variare la sua importanza, possono cangiare la sua penalità.

Io domando, signori, non sentiamo noi tutti che le straordinarie congiunture in cui ci troviamo ci fanno parere il fatto della diserzione come una violazione più grave dei doveri del soldato italiano, ci fanno scorgere in esso un pericolo maggiore di quello che non si scorga in tempi ordinari? Se in tutti noi ci è questo sentimento, l'accrescimento di questa pena avrà per fermo il plauso della coscienza e della giustizia.

Ma il punto grave, perchè con armi concordi e serrate fu combattuto dagli onorevoli D'Ondes-Reggio e Pessina, è la giurisdizione militare. Entrambi gli onorevoli deputati hanno scorto nella proposta del Ministero e della Commissione nientemeno che la violazione di un articolo dello Statuto, del dogma fondamentale delle nostre libertà.

Essi hanno ricordato l'articolo 71 in cui è scritto:

*Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali; non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.*

Qui è evidente che noi non intendiamo creare un tribunale o una Commissione straordinaria; ma è evidente, soggiungono gli onorevoli nostri avversari, che voi sottraete i borghesi alla loro giurisdizione naturale.

Ma qual è il giudice naturale?

A questa domanda ha cercato di rispondere l'onorevole Pessina, dicendo che il giudice naturale non è quello che fissa la legge, ma quello che è dimostrato tale da certe naturali attinenze.

In quanto a me, signori, dico che il giudice naturale d'un cittadino è quello che è dalla legge designato. Soggiungo che, se si deve dir giudice naturale quello che dalle naturali attinenze è dimostrato tale, il giudice naturale delle diserzioni è il tribunale militare.

Non debbo fare alla Camera una dissertazione intorno alle giurisdizioni; non ne avrei nè la facoltà, nè la vo-

glia, ma è indispensabile ricordare brevemente alcuni fatti che sono avvenuti intorno alla potestà giudiziaria.

**D'ONDES-REGGIO.** Chiedo di parlare.

**PISANELLI, relatore.** La giurisdizione nei primi tempi della società, quando cioè tutti i poteri sono confusi, si trova accentrata nelle mani della potestà civile; è quindi unica, non v'ha che un giudice, il quale giudica di tutto e di tutti. In un secondo periodo, signori, questa primitiva unità giurisdizionale si scinde, si segrega. L'accrescimento del territorio, la moltiplicazione degli affari, le avvertenze della distinzione tra un fatto ed un altro, portano che si separi la giurisdizione, che si distribuisca il lavoro. E sapete, signori, qual è la norma che si segue in questo primo periodo d'analisi e di segregazione? Si segrega per rispetto alle persone. Voi vedrete sorgere un tribunale militare, voi vedrete sorgere un tribunale ecclesiastico, voi vedrete sorgere un tribunale commerciale; ma ciascuno di questi tribunali giudica delle persone comprese in una classe, e rispetto a quelle giudica di tutto; giudica del commerciante il tribunale commerciale, giudica dell'ecclesiastico il foro ecclesiastico. Avviene questa separazione in un tempo in cui necessariamente deve manifestarsi come un privilegio concesso alle persone, e in conseguenza ciascuna speciale giurisdizione risponde sopra tutti i fatti che riguardano quella determinata persona.

Ma in un terzo periodo, o signori, si rivela un altro concetto, il concetto di essere quella distinzione irrazionale, inquantochè comprende distinti e diversi ordini di relazioni, quindi la persona sfuma e resta la distinzione, ma rispetto soltanto alla materia. In conseguenza avrete un giudice commerciale, ma solamente per fatti commerciali, e per fatti commerciali si traduce innanzi alla giurisdizione commerciale anche chi non è commerciante. Avrete un giudice militare, ma per fatti militari. E qui dirò che il Codice penale militare italiano ha consacrato nel suo primo articolo questo concetto, dal quale molti dei Codici militari d'Europa si mostrano ancora lontani.

Dunque, signori, noi non abbiamo al giorno d'oggi in tutta Europa, eccetto l'Inghilterra, ove la legislazione è ancora lontana dal terzo periodo, che una distinzione fra giurisdizione e giurisdizione per rispetto soltanto alle materie. Io potrei fin d'ora chiedere se effettivamente la subornazione costituisca una materia militare o sia un fatto comune. Questa risposta io chiederò alla Camera da qui a poco, dopo che le avrò sottomesso alcune altre osservazioni.

Dirò ora che, sebbene sia quella che io ho accennata la norma suprema della distinzione tra le giurisdizioni, nondimeno, anche nel diritto di tutta Europa, è prevalsa di mano in mano una regola che si è compiutamente anche presso di noi sviluppata, per quanto si tratta di reati in cui concorra un militare con un borghese, che, se vi siano cioè due persone, delle quali una dipenda dalla giurisdizione comune ed ordinaria, e l'altra dalla giurisdizione eccezionale militare, debba prevalere la giurisdizione comune.

Ma, o signori, questa norma non poggia sopra principii razionali, e molto meno sopra principii statutali. Essa è ispirata da gravi considerazioni sociali che l'hanno fatta nascere e rispettare in tutta la giurisprudenza. Si è considerato che la giustizia ordinaria abbia procedimenti tali che danno maggiori guarentigie, e che generalmente sia utile vedere la giustizia serena e spoglia di fiera divisa.

Per queste considerazioni è prevalsa la norma, che deve rispettarsi e mantenersi, quante volte circostanze straordinarie non richieggano il contrario, che prevalga la giustizia ordinaria, alla giustizia militare nel caso in cui un reato fosse commesso insieme da un militare e da un civile.

Mi sia dunque permesso di concludere che, se noi riteniamo la giurisdizione militare, non violiamo le regole della ragione, non offendiamo lo Statuto, ma deviamo da una norma per gravi motivi sancita dalle leggi e ritenuta generalmente dalla giurisprudenza.

Quali ragioni adunque, o signori, hanno indotto il Governo e la Commissione a deviare da questa norma?

Tutti noi sentiamo, o signori, la necessità di rendere efficace la repressione di questo reato, che tutti concordemente lamentiamo, e come italiani e come legislatori. Ebbene io credo che tutti qui ad un tempo sentiamo pure che noi raggiungeremo con sicurezza e meglio il nostro scopo ove questa giurisdizione sia data ai tribunali militari.

Quali sono le ragioni di questo sentimento?

**BROFFERIO.** Domando la parola.

**PISANELLI, relatore.** Le ragioni sono molte; io ne accennerò due soltanto. Prima di tutto si tratta di un reato che io diceva per sua natura militare. Ebbene i giudici ordinari investigheranno le prove con fine e sottile logica, risolveranno con sottile criterio le questioni di legge; ma, signori, è l'ufficiale che sarà in grado meglio d'ogni altro di sentire l'importanza della disciplina, di apprezzare tutte le violazioni della legge militare.

Aggiungerò che la giustizia militare si presenta circondata da un prestigio di forza che in alcune straordinarie congiunture avvalorata nei testimoni il sentimento del rispetto dovuto alla giustizia, ed assicura nella opinione di tutti la ferma esecuzione della legge.

Adunque, se noi conveniamo che in questi tempi sia indispensabile una più efficace repressione, se possiamo essere certi che l'otterremo confidando la giurisdizione ai tribunali militari, noi non dobbiamo esitare su questo partito. Nè ci può rimuovere al certo il pensiero che in secondo luogo esponeva il deputato D'Ondes-Reggio, dichiarando che noi faremmo ingiuria ai magistrati ordinari. No, signori. I magistrati ordinari come cittadini sentono quanto noi l'importanza degli eventi in mezzo dei quali viviamo, ed applaudiranno ad ogni provvedimento che possa liberarci da questa peste; come magistrati sentiranno l'obbligo di concorrere con zelo ed alacrità al compimento di quel carico che la legge loro assegna, senza invidia di una maggiore o minore partecipazione al servizio pubblico.

A queste ragioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio l'onorevole Pessina alcune altre ne aggiungeva: egli diceva, ma, signori, il principio della giurisdizione è la fiducia nel giudice.

La fiducia nel giudice! Io vorrei che l'onorevole Pessina incarnasse questo concetto in progetti di legge, che certamente non potrebbe non essere sicuro del mio appoggio, ma è un concetto speculativo e scientifico, troppo alto per la discussione in cui ci troviamo.

Sì, o signori, anch'io credo che questo sia il principio che deve animare tutte le future giurisdizioni; io credo che tutte le liti civili non debbano essere altrimenti decise che con l'arbitramento; io credo che tutti i giudizi penali debbano essere commessi ai giurati; ma, siamo noi venuti al tempo di recare in atto questo nostro desiderio? È questo il momento opportuno di fare novità? Possiamo noi rovesciare tutte le istituzioni in mezzo alle quali viviamo?

Si tratta ora di ciò? Si tratta di tutt'altro: si tratta, o signori, di provvedere a un caso speciale coordinandolo a tutti gli altri provvedimenti che già esistono e sono rispettati nel paese e in tutta Europa.

Una seconda ragione allegava l'onorevole Pessina, la quale, a differenza della prima, invece di essere molto al disopra della presente discussione, rimane al disotto di essa.

Abbiamo innanzi due giurisdizioni, egli diceva: una comune e ordinaria, l'altra eccezionale; è regola infallibile che, nel dubbio, si debbano indirizzare i litiganti alla giurisdizione ordinaria, e tralasciare la giurisdizione eccezionale.

Ma questo è un argomento utile innanzi ai magistrati. Noi non siamo chiamati a sciogliere questo quesito.

Il caso nostro è ben altro; dobbiamo provvedere attualmente alla soluzione del quesito.

Signori, noi abbiamo un reato di diserzione per subornazione. I subornatori saranno civili, i subornati saranno militari; qual provvedimento è possibile intorno a questo fatto?

Non sono possibili che tre provvedimenti: o scindere la giurisdizione e, mandando il militare al giudice militare, rinviare i subornatori al giudice comune; o attribuire la cognizione del fatto, rispetto a tutti, al giudice ordinario; ovvero attribuirlo al giudice militare.

Il primo di questi tre partiti, che il deputato D'Ondes-Reggio segnalò come iniquo, io lo dirò assurdo ed impossibile, perchè esso metterebbe in atto per il medesimo fatto non un solo, ma due procedimenti, due giudizi, i quali probabilmente o possibilmente darebbero luogo a giudicati contraddittorii.

Il secondo partito è quello che è stabilito in tempi normali, cioè che tutti i colpevoli sieno rinviati al giudice ordinario.

Signori, vi sentireste l'animo di prenderlo nelle straordinarie congiunture in cui ci troviamo? La Commissione, il Governo, non certo.

Non rimane dunque che il terzo partito.

L'onorevole Pessina si è pure scandalizzato che la

Commissione abbia invocato l'editto del 1826, il quale stabilisce appunto che quando si tratta di truppe di mare si debba rinviare il borghese complice al tribunale eccezionale, straordinario.

Egli ha detto: ma l'editto del 1826 è qualche cosa di molto strano, perchè in quest'editto non si concede la pubblica discussione, si nega il beneficio della parità.

Ma io non lo citava come modello alle future legislazioni, anzi su questo punto aggiungo la mia debole voce a quella dell'onorevole Pessina, perchè il Codice marittimo sia riformato e condotto ad una possibile perfezione; ma mi pareva che fosse ragionevole la citazione per indicare soltanto che infine questa disposizione, contro cui tanto si leva la voce, non è nuova in questo paese, ed è rimasta in vigore anche dopo lo Statuto, ed è sotto questo solo aspetto che io la citava.

Finalmente l'onorevole Pessina, prevenendo un'obiezione, parlava del Parlamento inglese; egli spiegava il fatto che frequentemente avviene in Inghilterra, il fatto che si verifica quando il Parlamento, volendo provvedere alle urgenti necessità della vita, devia dalle norme inflessibili della logica e dai principii assoluti, lo spiegava ricordando le facoltà eccessive che ha il Parlamento inglese.

Signori, è questa una questione troppo grave, e non è qui il caso di discuterla; nondimeno essendo stata dichiarata da un deputato, che io tanto stimo e pregio, un'opinione su questo punto, non posso lasciarla passare senza protestare dal mio canto, e dire che io penso che il Parlamento italiano abbia non minori diritti, non minori facoltà di quelle delle quali goda il Parlamento inglese.

Ma, io dico, è questa una questione estranea alla presente discussione; non è dall'onnipotenza parlamentare che il Parlamento inglese deriva la prudenza di provvedere ai casi urgenti della vita secondo l'utilità del paese; no, o signori, ma questa facoltà si trae colà da quell'istinto sapiente e pratico che hanno gl'Inglese di non lasciarsi vincere da alcune regole inflessibili le quali impedirebbero quei provvedimenti che meglio convenono ai momentanei bisogni sociali, ed io spero e confido che questo Parlamento seguirà quest'esempio, nè devierà da tanto insegnamento.

Io credo che, se noi avessimo la fortuna di vedere fra noi Cesare Beccaria e Mario Pagano, i quali furono invocati dal deputato D'Ondes, essi non si lascierebbero, benchè menti altissimamente speculative, smarrire dalla contemplazione dei principii, non lascierebbero la diserzione impunita, non trascurerebbero di provvedere alle urgenti necessità in cui noi versiamo: e Mario Pagano segnatamente, il quale ebbe la gloria di consacrare una sapiente vita con una gloriosa morte, che è l'ultima ma pure la più nobile pratica della vita quando si muore per la patria. (*Benissimo!*)

Ma nella relazione vi era il più forte, il più grande argomento che si potesse recare a conforto dell'articolo 7, e questo fu leggermente trattato dai nostri avversari. Per le nostre leggi, per le nostre istituzioni, il

potere esecutivo ha la facoltà di dichiarare lo stato di guerra, ha la facoltà perfino di porre, in tempo di pace, alcuni distaccamenti in istato di guerra. Quando la dichiarazione di guerra è fatta, allora, o signori, la giurisdizione eccezionale, la giurisdizione dei tribunali militari è piena; essa abbraccia tanto i militari che i civili i quali sieno loro complici.

**PESSINA.** Domando la parola.

**PISANELLI, relatore.** Però il primo pensiero che venne alla Commissione per provvedere alle condizioni in cui ci troviamo, in armonia colle istituzioni e colle leggi già esistenti fu quello di concedere al Governo la facoltà di dichiarare, pel solo effetto della diserzione, in istato di guerra quei corpi o quei distaccamenti pei quali credesse necessario questo provvedimento.

Ma migliori considerazioni ci rimossero da questo partito, e la principale fù, o signori, che dichiarando lo stato di guerra, si sarebbero allontanati tutti i tribunali ordinari che hanno luogo in tempo di pace; si sarebbero annullati procedimenti con timore, con pericolo degli imputati. No, noi volemmo il tribunale di guerra, ma lo volemmo qual esso è in tempo di pace, cioè circondato da tutte quelle garanzie che le nostre leggi concedono pel procedimento che ha luogo in tempo di pace, avvalorato da tutti quei rimedi che la civiltà dei tempi ha introdotto nel Codice penale militare in Italia, che, sotto questo rispetto, è superiore a quasi tutti i Codici penali militari d'Europa. Ora, se il Governo può, dichiarandolo stato di guerra, sottrarre i civili alla giurisdizione comune, noi esiteremo, riconoscendo nelle condizioni di fatto la necessità di questa dichiarazione estrema, a decretare la giurisdizione militare soltanto per la diserzione? Esiteremo a decretarla quando sia accompagnata da quelle maggiori e più salde garanzie che in tempo di guerra non esistono, e che si invocano e si ottengono in tempo di pace?

L'onorevole Pessina ha detto che quest'argomento non poteva avere valore, perchè lo stato di guerra è uno stato anormale, perchè lo stato di guerra è uno stato terribile.

Signori, io non voglio porre a riscontro lo stato di guerra con le nostre condizioni attuali, ma mi limiterò a chiedere soltanto quali sono le ragioni per cui nello stato di guerra il potere esecutivo ha la facoltà di rompere la giurisdizione ordinaria e di spingere i borghesi innanzi al tribunale eccezionale militare; quali sono queste ragioni? Mi paiono evidenti.

Nello stato di guerra il soldato è al cospetto di una armata nemica, ed il nemico ha non solo il pensiero di vincere combattendo, ma è possibile che egli si adoperi con tutti i suoi mezzi per corrompere, per sedurre i soldati del nemico, che egli si valga degli ausiliari che può avere nel paese per iscoraggiare, rompere, sgominare le forze avverse prima che giungano a combattere.

Ma vi è ancora di più. Nello stato di guerra il soldato che pensa da un giorno all'altro dover correre a gravi pericoli e forse ad una morte immane, può

essere più facilmente scosso e avvinto dalle seduzioni e dagli eccitamenti degli ausiliari del nemico. In istato di guerra finalmente più preme alla salute del paese che gli obblighi del servizio militare siano rispettati, più importa all'onore nazionale che i soldati non si allontanino dalla bandiera sotto cui devono o vincere o morire.

Ora, domando io, non potrà forse dirsi in buona fede che noi ci troviamo nelle medesime condizioni? Noi abbiamo al di là del Mincio un'armata agguerrita che ci è e ci sarà sempre mortalmente nemica, finchè premerà la terra d'Italia. Il Governo che la dirige contro di noi ed apparecchia quest'armata ha fra noi molti ausiliari e molti complici. Molti tra i parrochi, molti tra i vescovi non intendono forse tutt'oggi a corrompere queste nostre forze, a sgominarle per favorire la causa dell'Austria? Non vi è la curia romana, non vi è Francesco Borbone a Roma, i quali adoperano ogni modo per contrastare la risorta unità nazionale, per respingerci nel caos, per ricondurci sotto le antiche abborrite tirannidi? E gli agenti della curia romana, gli ausiliari dell'Austria, in quanti modi, con quali mezzi non si adoperano a nostro danno? Essi si mascherano, essi si travestono, essi s'insinuano nelle famiglie, nelle bettole, nei caffè, nelle chiese, nelle caserme; dovunque giunge l'ailito pestifero di questi tristi! E, signori, sia ricordato anco una volta ciò che ha detto il ministro della guerra in questo luogo che le diserzioni sono assai scarse rispetto a quello che dovrebbero essere, considerando le provocazioni dei nostri nemici; che le popolazioni sono avverse alla diserzione per modo che i disertori sono in gran parte arrestati e riminati alle caserme dai coltivatori delle campagne, dai contadini. Nondimeno, o signori, non dobbiamo noi premunirci contro costoro che impunemente ci assaltano alle spalle e tentano di rompere quell'esercito che è la forza vitale dell'Italia nascente, dell'Italia futura? Per verità è una compassione che io non intendo, che io non mi spiego, che non posso credere in nessun modo giustificata.

No, o signori, noi vogliamo combattere i nostri nemici in tutti quei modi che la giustizia consente; e la giustizia consente che i nostri nemici siano giudicati da tribunali militari. Vogliamo che il giudizio proceda conforme, sicuro; vogliamo che la difesa abbia piena latitudine, che i gravami siano conceduti agli incolpati, ma vogliamo preclusa la via ad ogni insidia, ad ogni tiepidezza.

Signori, il partito che noi proponiamo è un mezzo temporaneo di difesa e di tutela di cui nessuno potrebbe accusarci e che sarebbe una grande imprudenza abbandonare. (*Segni di approvazione*)

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, il vero mezzo di combattere i nostri nemici è appunto d'osservare lo Statuto. Egli è osservando lo Statuto che si rafferma primieramente il Piemonte, e poi si sono fatte le annessioni delle altre parti d'Italia. Questa è la base della nostra forza.

Mi scusi il deputato Pisanelli e professore di diritto costituzionale a Napoli; non solo dobbiamo esaminare l'articolo 71, ma anche l'articolo 70. Quando l'onorevole Pessina ha detto che l'ordinamento giudiziario veniva determinato da naturali attinenze diceva cosa verissima. E pel nostro Statuto queste naturali attinenze sono chiaramente specificate, onde non c'è molto da questionare quali siano cotali naturali attinenze.

L'articolo 70 dice: « I magistrati, i tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati; » ecco quali erano i giudici secondo le naturali attinenze. « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge; » ecco come questi giudici stanno in virtù dell'organizzazione giudiziaria; e tutto ciò è ancora anteriore allo Statuto, perchè appunto queste parole dello Statuto si riferiscono a leggi esistenti.

L'articolo 71 poi dice: « Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, » cioè a quelli stabiliti dall'articolo 70. « Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie, » e tali appunto sono i tribunali militari.

Ma, signori, voi non solo il testo, ma lo spirito informatore dello Statuto violate, quando voi adottiate il progetto della Commissione; imperocchè, per l'indole del reggimento monarchico rappresentativo, quale è il nostro, il potere esecutivo deve essere distinto non solo dal legislativo, ma anche dal giudiziario.

Ora io domando: l'esercito appartiene al potere giudiziario o appartiene al potere esecutivo?

Credo che la risposta non sarà dubbia. Essenzialmente non è altro che parte del potere esecutivo, e infatti dipende dal Re che è capo del potere esecutivo.

Come dunque voi volete confondere un potere coll'altro? Confondendoli, attaccate le basi stesse dello Statuto, attaccate ogni libertà.

Signori, ogni volta che si dice: voglio punire i complici, voglio punire i correi, si allega una cosa che nessuno mai mette in dubbio.

Chi vi dice che non si vogliono punire? La questione è di vedere chi debba punirli.

Finalmente, signori, il procedimento e l'organizzazione giudiziaria, parte fondamentale del medesimo, che altro sono, prese le cose giusta la loro indole e nella loro generalità?

Un procedimento è il metodo o criterio onde conoscere la verità. Or dunque, come mai, se un reato è più frequente o meno frequente, si può mutare il criterio per conoscere la verità quasichè la maggiore o minore frequenza di un reato richiegga che si muti il criterio per conoscere il reato medesimo, cioè la verità! Frequenti o non frequenti i reati di diserzione, è necessario che si conoscano i delinquenti. Non credo che si vogliano puniti gl'innocenti, affinchè meglio si spaventino i delinquenti; non credo che una tale massima si possa invocare; credo anzi che nessuno pensi ad invocarla. Ora nell'intento di non punire innocenti, è d'uopo lasciare il giudizio d'un fatto a coloro che la legge ha a ciò designati. Non si può fare altrimenti senza ricorrere a sofismi.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

Or come mai, quando il reato è frequente, quelli che la legge ha destinati a conoscere la verità non hanno più il criterio di farlo, questo criterio passa invece ad altri? Ed a chi passa? Passa a coloro i quali pel mestiere che fanno, non sono fatti per conoscere questo genere di verità! (Bravo! *a sinistra*)

L'onorevole Pisanelli ha parlato dei tre sistemi immaginabili onde giudicarsi le diserzioni, ed ha dichiarato che uno, senza delle contraddizioni, non potrebbe attuarsi.

Il primo sarebbe quello che i giudici civili conoscessero di tutti i reati, anche quando sono reati militari. Questo certamente è normale e civile, l'altro, secondo me, anormale ed incivile, è quello che propongono il Governo e la Commissione. Vi è il terzo che si è chiamato, quando in Francia si propose, iniquo; ma siccome quello che proponete è più iniquo ancora, tra i due iniqui preferisco il meno iniquo. (*Si ride*)

Ma non è vero che questo non possa attuarsi senza contraddizione di giudizi, come ha asserito l'onorevole Pisanelli.

Quando succede un reato di diserzione, si farà prima dai tribunali militari il giudizio contro il disertore: se quello sarà assolto, se sarà riconosciuto non colpevole non solamente d'aver disertato, ma neanche d'aver tentato di disertare, in questo caso non vi sarà alcun procedimento, perchè evidentemente, se non vi fu reato, nè tentativo, neppure non vi fu complicità; al contrario, se sia condannato, allora si farà dei complici che non sono militari il giudizio innanzi ai giudici civili. Si possono condannare o si possono assolvere i complici, ma comunque si pronunzi, non viene contraddizione di giudicati, poichè, affinchè vi fosse stato un reo principale, non fa di mestieri che vi sieno di complici, epperò anche dichiarando innocenti gl'imputati come complici, resta non contraddetto che vi fu un autore del reato, che vi fu un disertore. (Bene! bene! *dalla sinistra*)

L'asserzione dell'onorevole Pisanelli, che siamo in istato di guerra attacca non solo lo stesso nostro Statuto, ma ancora la legge internazionale di tutti i popoli civili.

Si può dire, o signori, che per la cagione che abbiamo Austriaci in Italia, siamo in istato di guerra? Si può dire che, perchè presso di noi ci saranno fazioni contrarie al nuovo ordine di cose, noi siamo in istato di guerra? Signori, è questa un'espressione per mostrare che siamo in condizioni un poco pericolose, molto pericolose, se volete, ma per questa espressione di metafora violeremo le leggi, faremo noi tutto ciò che si fa in istato di guerra? Signori, primieramente l'Europa civile ci metterebbe in bando da sè, imperocchè ne verrebbe per conseguenza della teoria dell'onorevole Pisanelli che noi potremmo agire in faccia all'Europa come se realmente fossimo in istato di guerra; noi potremmo ordinare *imbarchi*, blocchi ed altri simili atti che si fanno solo quando si è in istato di guerra.

Ed un'altra conseguenza della teoria dell'onorevole Pisanelli, fondata su di una espressione metaforica, sa-

rebbe che le leggi del nostro paese, le quali solo si possono applicare in istato di guerra, verrebbero applicate in tempo di pace, e il Governo potrebbe dichiarare che noi non siamo più sotto le nostre leggi, che non abbiamo più le nostre guarentigie, dicendo che siamo in uno stato di guerra.

Signori, lo Statuto ha stabilito quando noi ci troviamo in istato di guerra, cioè quando la guerra è stata dichiarata da colui che solo può dichiararla, perchè neanche noi non possiamo dichiararla. Ora mi porti l'onorevole Pisanelli una dichiarazione del Re che siamo in istato di guerra (*Risa e bisbiglio*), ed allora io gli concederò che siamo in istato di guerra.

Questa legge adunque attacca i principii fondamentali dello Statuto, confonde la distinzione dei poteri, distrugge ciò che è il fondamento di ogni Governo libero, cioè le guarentigie della sicurezza e della libertà individuale.

Io, o signori, non voterò mai nè questa nè altra legge che possa violare menomamente lo Statuto, che possa menomamente mutarne le disposizioni.

Io non credo che per lo Statuto vi siano le fatali colonne di Ercole: io credo che possa venir giorno in cui alcune sue disposizioni saranno mutate; credo anzi che alcune si debbano mutare; ma non certamente nello stato attuale delle cose. Nello stato attuale delle cose noi dobbiamo tenerci fermi a quest'arca, imperocchè in questo tempo di tempesta noi non potremo, quando mai alcun naufragio avvenisse, se non nello Statuto salvarci, come appunto (replico ciò che ho detto principiando), come appunto il Piemonte si salvò collo Statuto, e per mezzo dello Statuto ha fatta l'Italia. Se voi una volta vi avventurate a violar lo Statuto, pericolo correranno le stesse sorti d'Italia. (Bene! bene! *dalla sinistra*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

**BIXIO.** Io considero il presente schema come una legge di difesa generale dello Stato.

Esporrò alcune considerazioni sotto questo punto di vista.

L'Italia vuole un esercito? L'esercito si regge con leggi speciali; l'esercito è una necessità che è riconosciuta da tutti.

Il deputato D'Ondes-Reggio, e quelli che la pensano come lui, citarono delle autorità; io citerò anche la mia, ed è quella del maresciallo Marmont il quale in fatto d'eserciti se ne intendeva un po' più dell'onorevole D'Ondes-Reggio. (*Urità*)

**D'ONDES-REGGIO.** Di libertà no, perchè l'ha tradita.

**BIXIO.** L'ha però anche difesa. Ora, Marmont nella sua opera *Spirito delle istituzioni militari* dice che le leggi le quali regolano l'esercito, il quale è l'espressione d'una necessità, sono leggi eccezionali. Tutto quello che si riferisce all'esercito è dunque eccezionale come la sua esistenza. Perchè dobbiamo avere un esercito in questi momenti segnatamente? Per formare, per costituire la

nazione e per mantenerla costituita. Non è per capriccio, per gusto di un genere speciale d'abiti, nè di un genere speciale di esercizi, che in Europa attualmente ed in tutti i tempi si sono spesi e si spendono immensi denari per tenere in piedi degli eserciti. Ora, se noi vogliamo avere questo esercito, è necessario sostenerlo con tutte quelle leggi che valgono a mantenerlo in fiore.

Ebbene, che cosa è la legge presente? La legge presente vuole che tutti gli uomini mandati dalle leggi ordinarie nell'esercito ci stiano. Vi sono dei nemici i quali cercano d'indebolire l'esercito; vi sono certamente degli ignoranti, i quali, non subornati da alcuno, o non vanno volentieri a fare il soldato, o, una volta che lo sono, tentano di fuggire; ma vi è anche della gente non ignorante, anzi molto scaltra, la quale, sapendo non esservi leggi abbastanza precise che la colpiscano inevitabilmente, s'adopera a tutt'uomo a fare in modo che la gioventù si sottragga dal far parte dell'esercito, o disertati, se già vi appartiene.

Io comprendo che la legislazione civile deve appoggiarsi sopra ben altri principii che quelli che reggono l'esercito. Ma vedo che in Inghilterra dove la legge ha un potere più rispettato che altrove, tutti gli anni all'apertura del Parlamento votasi la legislazione speciale per l'esercito e per l'armata navale. Non vedo perchè noi non faremmo lo stesso; e se nelle condizioni eccezionali in cui siamo le leggi esistenti non bastano, non vedo perchè altre non ne sanciremmo.

Io dico che lo stato attuale d'Italia è precisamente lo stato di guerra per i nemici nostri, perchè io considero due sorta di nemici: quelli che lasciano le file per ignoranza, e coloro che lavorano sott'acqua per farli disertare dalle bandiere. Onde premunirci contro questi nemici io desidero che la legge sia fatta in modo che l'esercito non sia sminuito d'un solo dei suoi soldati. Le leggi attuali non corrispondono a questo bisogno, quindi si debbe regolare questa faccenda con leggi eccezionali, le quali dureranno quanto dura la necessità.

L'onorevole D'Ondes-Reggio invocava lo Statuto; ma se lo Statuto ha da essere applicato in tutta Italia è giuocoforza che vi sia un esercito; nè io so assolutamente vedere come gli articoli 70 e 71 si trovino in opposizione con questa legge, poichè essi non hanno mai impedito che ci sia un esercito ed una legislazione speciale per molte e molte cose.

Certamente in un Consiglio di guerra sono i militari che devono giudicare, ed essi se ne preoccupano molto, perchè questa non è la parte loro, e se si potesse arrivare allo stesso risultato, affidando i giudizi militari ad un'altra classe di persone, le quali non hanno mai fatto altro nella vita loro che giudicare, che sono abituati a ricevere le impressioni giuste in simili questioni, sarebbe meglio; ma se noi così facessimo, o signori, che cosa succederebbe? Succederebbe subito che le diserzioni dall'uno o dal due per cento giungerebbero ad una scala molto maggiore, e bisognerebbe quindi di necessità aggravare ancora di più la mano ed infliggere pene più forti. La legge attuale, quelli che sono colpevoli

non arriva a colpirli perchè i nostri nemici (già i processi lo provano abbastanza), segnatamente il clero fazioso, lavorano continuamente (c'è il processo di Bologna che lo prova) con delle circolari diramate e con note venute fin sui giornali; costoro si giovano della mitezza della legge, e domandano libertà che sono ben lontani dal concedere laddove essi comandano. Quando questa mitezza della legge attuale è da loro usufruttata per cospirare, per disperdere, se fosse possibile, l'esercito e disonorare il paese davanti alle potenze estere, tutte le considerazioni dei giureconsulti che guardano la questione da un punto di vista di legislazione generale sopra basi morali, valgono forse per noi?

No, signori, questo non è il caso. Il caso nostro invece è di guarentirci, d'assicurarci contro coloro che altro non fanno se non cospirare contro di noi.

Non si ha che a percorrere alcune provincie d'Italia; non si ha che a parlare coi comandanti militari e con tutti coloro che hanno che fare colle operazioni della leva, per accertarsi che c'è un continuo lavoro di subornazione; e ciò è naturalissimo. Se noi potessimo far disertare in massa l'armata austriaca dall'Austria, lo faremmo certo molto volentieri.

C'è in una parte d'Italia un Governo, o meglio una organizzazione che si chiama anche Governo, che l'Europa ha riconosciuto, che noi lasciamo stare lì, il quale ha interessi contrari ai nostri, contrari a quelli dell'Italia, per la sua esistenza.

Ebbene gli uomini di questo Governo, colla vasta rete di mezzi di cui dispongono, hanno organizzazioni in permanenza che ricevono e comunicano dal confessionale tutte le loro insinuazioni, e cospirano continuamente per fare disertare i nostri soldati, e noi, a fronte di tutto questo lavoro, ce ne staremo lì con dispute di questioni di legislazione generale, di comparazione?

Saranno tutte belle e buone ragioni, ma io vi domando: chi dice loro che vadano a far disertare i soldati? In che cosa la presente legge va a toccare il civile nelle sue operazioni della vita comune? Ma niente affatto. Non si occupino a far disertare i soldati, non si immischino in questa faccenda, e la legge non li cerca. Non è la legge che li vada a colpire nelle ordinarie operazioni della vita.

Facciano pure quello che vogliono in tutto il resto; ci è la legge ed il magistrato comune che li giudica, ma non si vadano ad immischiare nell'esercito, perchè allora si mettono in istato di guerra, allora sono nemici dell'Italia, e davanti ai nostri nemici dichiarati noi accettiamo la sfida e dichiariamo lo stato di guerra; e di quelle stesse leggi che essi vorrebbero applicare a noi e che ci hanno sempre applicato quando ne ebbero il modo, vagliamoci contro di loro per mantenerli al dovere. Non c'è citazione, nè corsi di diritto che valgano contro questa verità. (*Si ride*)

Dunque la mia opinione l'ho trovata espressa dal generale Pinelli l'altro giorno; il disertore che passa all'estero dove segnatamente vi è un nemico (ed all'estero che chiamerei diplomatico, poichè non considero come

TORNATA DEL 30 GIUGNO

estero il Veneto, ed il paese dove c'è il governo dei preti) sia sottoposto alla fucilazione, e pel subornatore io voglio rigore, rigore e rigore.

Io dico questo non perchè mi senta la smania di punire nemici nostri, ma perchè sono convinto che vi è un certo numero di persone, quelle che hanno la cappa grande, segnatamente (*Si ride*), le quali, quando vedranno che vi sono leggi che le possono colpire avranno la prudenza di astenersi, perchè costoro non hanno un gran coraggio. Cotesta gente sono abbastanza abili, sanno fare i confronti degli articoli, sanno abbastanza mettersi in regola, conoscono fin dove possono giungere, e se la legge li aiuta, li copre, si muoveranno, ma se la legge è rigorosa e li colpisce non ardiranno più. Con genia cosiffatta bisognerebbe fare come facevano i Romani contro i parricidi, che li mettevano in un sacco e li cacciavano in mare.

Noi non abbiamo altro mezzo di costituirci fuorchè coll'esercito. Ora se voi non date forza al Governo, se voi non lo aiutate a fare in modo che possa tenere saldo, concentrato questo esercito, non c'è possibilità di impedire a questi cospiratori di nuocere.

Per conseguenza la mia conclusione è questa: in tempi eccezionali, in paesi che non hanno le loro frontiere naturali, leggi eccezionali che rispondano al bisogno; quando saremo alle nostre frontiere, quando il papa non sarà più re di Roma, quando i preti non cospireranno più, allora discuteremo coll'onorevole D'On-des-Reggio gli articoli 70 e 71 dello Statuto per vedere se non convengano leggi più larghe nel senso della libertà di tutti e per tutti. (*Bene! bene! — Ilarità*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Brofferio.

**BROFFERIO.** Io pure, o signori, come il deputato Bixio, io pure voglio l'esercito poderoso e forte, ma voglio che, mentre le patrie armi difendono la patria terra, difendano anche le patrie istituzioni, e non posso comprendere come per dar base all'esercito, che è il braccio della forza intelligente e della forza morale, si voglia distruggere la legalità, la giustizia, l'intelligenza.

Mi duole per il generale Bixio, che, facendomi a discorrere di materie legali, io debba ragionare da avvocato; ma il generale Bixio mi permetterà che io gli dica che in argomenti di legislazione sono più competenti i giuristi che i soldati. Se io volessi dettar massime sull'ordinamento dei battaglioni quadrati, che direbbe il generale Bixio? Consenta adunque che io parli di Codici e di leggi, e consenta soprattutto che io gli dica che le sue teorie possono fare per avventura forti eserciti, ma saranno sempre la distruzione dei liberi popoli.

Come voglio l'esercito, voglio anche una severa legge diretta a frenare le diserzioni, a proteggere la bandiera, a sgomentare coloro che in nome della reazione vorrebbero turbare lo Stato, seminando insidie e tradimenti sotto le tende nazionali. Sì, la voglio questa legge, la voglio pronta, vigorosa, inesorabile; ma non consentirò mai che sia fondata sulla illegalità, che abbia per base

l'arbitrio, che sconvolga tutti i principii di sicurezza, di libertà, di giustizia, ed assalga temerariamente le più vitali franchigie dello Statuto.

Il deputato Pisanelli, prendendo ad esaminare l'articolo settimo della legge, diceva: e che? Si tratta qui forse di sovvertire lo Statuto, di distruggere i principii della società? Sì, io gli rispondo. Crede egli, il deputato Pisanelli, che quando si tratta della sicurezza dei cittadini, della vita o della morte degli uomini, si tratti di questione di lieve momento? E di che altro, in nome di Dio, di che altro si tratta in questa legge?

In giudizi, nei quali ci va della libertà, della vita, dell'onore del cittadino, voi lo volete sottrarre ai suoi giudici naturali e tradurlo in mano, contro ogni principio di legislazione, di giudici di eccezione.

E come? Un principio di giustizia elementare che non hanno mai violato impunemente i tiranni, consacreremo noi magistrati di libero popolo nei Codici nostri? Eh via, noi daremmo un pessimo esempio di sovranità cittadina! (*Bravo! a sinistra*)

Ha detto l'onorevole Bixio, ha detto anche l'onorevole Pisanelli che vuolsi salvare la patria, che vuolsi difendere l'Italia, e che per conseguenza non si debbono guardare le cose pel sottile. Prima di tutto noi non siamo in supremi frangenti, e non è con una legge sulle diserzioni che si salva la patria; ma, dato pure che questa suprema necessità esistesse, vengo io forse a contrastarvi questa legge? Ho già detto che io vi consento di buon grado; voglio soltanto che la vostra legge non sia nè ingiusta, nè insana.

Del resto l'onorevole Pisanelli sa quanto me come piena di pericoli sia la romana sentenza: *Salus patriae suprema lex esto*. Può darsi che in un momento di pubblica sventura un paese, un popolo, sconvolgendo la legge, calpestando la giustizia possa sottrarsi ad imminente danno; ma l'esempio della libertà calpestate e della legge sconvolta sarà il giorno dopo fatale e lascerà un germe funesto di dissoluzione, che col tempo condurrà a certa rovina. (*Approvazione*)

Signori, se vogliamo esser liberi, se vogliamo essere rispettati, rispettiamo le leggi, rispettiamo lo Statuto, rispettiamo la libertà, rispettiamo noi stessi, noi che della libertà siamo supremi custodi.

Lo Statuto vieta che i cittadini siano tolti ai loro giudici naturali, e voi volete che in ispregio dello Statuto qualunque cittadino accusato di promossa diserzione, anche non militare, venga eccezionalmente giudicato da tribunali militari?

A ciò risponde l'onorevole Pisanelli, dicendo: Quale è il giudice naturale? Il giudice naturale, egli soggiunge, è quello fissato dalla legge.

Se si accettasse questa definizione potrebbe venir domani una legge che ponesse noi per reato di eresia o di sacrilegio sotto il tribunale ecclesiastico, e i nostri giudici naturali sarebbero allora i preti.

No, non è la legge che stabilisce i giudici naturali del cittadino, è la ragione, è la giustizia, è la equità, è lo stato personale, è la condizione sociale dell'uomo.



In virtù di questo principio noi sappiamo che nè per un fatto di sacristia saremo tradotti innanzi ai preti, nè per un fatto di caserma saremo tradotti innanzi ai soldati, perchè preti e soldati potrebbero per avventura farsi giudici e parte; ma saremo giudicati da imparziali giurati che non avranno interesse nè ad assolvere, nè a punire, e pronuncieranno secondo gli eterni dettati del vero e del giusto.

Ci osserva il deputato Pisanelli che rifiutando l'articolo settimo e separando i borghesi dai soldati noi avremo due giudizi, due sentenze che potrebbero essere contraddittorie.

Questa osservazione non sussiste, perchè il Codice penale militare all'articolo 316 prescrive che, quando vi sia complicità o connesità fra militari e borghesi la cognizione del reato per tutti gl'imputati spetti ai tribunali ordinari.

Vede adunque il deputato Pisanelli che vi sarà un solo giudizio ed una sola sentenza.

Egli dirà tuttavolta che in questo caso il militare condotto dal borghese al tribunale ordinario verrà sottratto egli stesso ai suoi giudici naturali che sono i militari. Ed a questa osservazione voglio rispondere colle parole stesse del deputato Pisanelli.

Perchè il deputato Pisanelli vi dà egli consiglio di tradurre tutti quanti dinanzi ai tribunali militari?

Perchè, dice egli, i tribunali ordinari vanno sofisticando a cercar prove, e tengono dietro ad ogni legale minutezza, per cui riescono difficili le condanne.

Io, o signori, sono stato per 30 anni difensore dinanzi ai tribunali militari, e debbo dire che in generale le loro sentenze erano buone, che i militari inconsapevoli della scienza del diritto procuravano di giudicare, come i giurati, colla coscienza dell'onest'uomo, e quasi sempre giudicavano bene; ma non ho mai veduto che essi non cercassero scrupolosamente le prove, e dispregiasero gli argomenti di convinzione che l'onorevole Pisanelli chiama legali minutezze. Se ciò fosse stato, povera giustizia in quali mani sarebbe caduta!

Malgrado tutto questo, chi è che in un delitto per cose militari non desidera giudici ordinari per sospetto che il militare non sia sinistramente prevenuto dalla sua condizione, dalle sue opinioni, dalle sue consuetudini?

Qual è quell'accusato, che essendo innocente, non voglia essere giudicato da persone illuminate, imparziali, e che spesero la vita in lunghi studi per giudicar bene? Chi è che, avendo la doppia garanzia dei magistrati e dei giurati, voglia essere tradotto dinanzi ai tribunali di eccezione, dove i giudici impararono a maneggiare le armi, non a svolgere le leggi?

Si assicuri il deputato Pisanelli che nessun soldato vorrà lagnarsi di passare dal tribunale militare al tribunale ordinario; perchè nessuno si lagna dei benefici. In vece il borghese che dovesse seguire il soldato dinanzi al tribunale militare avrebbe diritto di lagnarsi altamente, poichè gliene addiverrebbe un massimo danno. *(Approvazione)*

**CASABETTO.** Domando la parola.

**BROFFERIO.** Si è invocato lo stato di guerra; si è detto che non siamo in pace, e che quando si hanno fierissimi nemici a fronte, vuolsi vincere, e vincere a qualunque costo.

Stato di guerra, in diritto, non abbiamo. La guerra è dichiarata dal Re. Questa dichiarazione non esiste; dunque non siamo in guerra, e non vogliansi nelle pacifiche città invocare le leggi marziali dei campi.

Nondimeno vuol egli il deputato Pisanelli, che se non v'ha guerra in diritto, vi sia guerra in fatto, perchè ogni giorno siamo alle mani coi briganti nelle Calabrie...

**ROMEO PIETRO.** In Calabria non vi sono briganti.

**BROFFERIO.** Saranno negli Abruzzi, in Basilicata o altrove; fatto è che sono nello Stato antico di Napoli.

**PRESIDENTE.** Continui, è una rettificazione di fatto.

**BROFFERIO.** Vogliamo noi dunque, attenendoci al fatto più che al diritto, vogliamo noi dichiararci in istato di guerra? E sia. Io accetto la dichiarazione; ma la guerra ha da essere sincera, deliberata, compiuta contro tutti i nemici a cui dobbiamo risolutamente far fronte sino all'ultimo. Accetto la guerra; ma in questo caso perchè lasciate esigere l'obolo di San Pietro, perchè lasciate mandare i milioni a Roma per assoldare i briganti a Napoli? *(Applausi)* Se siamo in istato di guerra, perchè lasciate andare i vescovi a Roma per cospirare contro di noi, e spargere in tutta Europa proclami incendiari contro la libertà italiana?

*Voci.* Ma il Governo non li lasciò andare!

**TROMBETTA, commissario regio.** Chiedo di parlare.

**BROFFERIO.** È un fatto che vi erano a Roma vescovi piemontesi e d'altre parti del regno d'Italia che hanno sottoscritto quel proclama di reazione. Essi sono andati, sono tornati, fecero buon viaggio, ed il Governo diede loro la sua santa benedizione. *(Itarità — Bene!)*

**GALLENCA.** Bravo! bravo! Brofferio!

**BROFFERIO.** Se dobbiamo essere in istato di guerra, siamo non per piccole e speciali eccezioni, siamo per tutto e contro tutti i nemici nostri, o reazionari, o clericali, o romaneschi, o borbonici, o austriacanti. A questo patto io accetto la guerra. *(Approvazione)*

Il deputato Bixio cita l'autorità del generale Marmont contro i principii di legalità da me invocati. Il generale Marmont ama i tribunali militari e li difende. Io non accetto in fatto di giustizia l'autorità del generale Marmont che abbandonò le bandiere della Francia e passò allo straniero. Se avesse rispettato la giustizia, avrebbe difeso sino all'ultima goccia di sangue la patria sua.

In ultimo, signori, voglio parlarvi d'una vicenda storica del nostro paese, la quale, io spero, non vi sarà indarno commemorata.

Nel 1834 s'istituivano Consigli di guerra contro cittadini accusati di aver letto la *Giovine Italia*. Tra questi vi erano militari e borghesi. Il Governo pensò di raccogliere in un solo giudizio civili e militari e di farli percuotere da una medesima scure, sebbene i mi-



TORNATA DEL 30 GIUGNO

litari, per consuetudine di disciplina, sogliono deferire più agli ordini del ministro della guerra che agli articoli del Codice; si arrestarono dinanzi al disposto dell'articolo 2 del Codice penale militare, il quale non consentiva che borghesi e militari fossero insieme giudicati da un Consiglio di guerra; e, sia detto a lor lode, si dichiararono incompetenti. Che si fece allora? Si fece intervenire la Corona, si strappò un regio viglietto a Carlo Alberto, col quale, attribuendosi facoltà retroattiva alla legge, si dichiarava che nell'articolo 2 summentovato dovevano essere compresi anche gli accusati non militari.

Quindi si istituirono i famosi Consigli di guerra, che versarono il sangue di onoratissimi patrioti, e fra essi Tola e Vochieri.

Venne in seguito la spedizione dei liberali in Savoia. Nuovi arresti, nuovi Consigli di guerra. Ma che? Il Senato di Savoia si levò con generosa imponenza, e si volse al Re, dichiarando che la legge era violata, che l'amministrazione della giustizia in Savoia spettava ai supremi magistrati e non alle Corti di guerra, e i reazionari che allora governavano dovettero cedere e lasciare i giudizi all'autorità giudiziale.

Signori, se queste cose seguirono in tempo in cui la legge non era che la volontà del Re, in tempi in cui la nazione non era libera, in cui non v'erano deputati che fossero custodi e difensori della giustizia e della libertà, dovremo noi retrocedere e vergare un articolo che fino dai paurosi fautori del dispotismo veniva rigettato?

Pensiamoci, o signori, pensiamoci seriamente.

Non sarà mai che io deponga il mio voto nell'urna per un simile articolo. Se fia d'uopo, respingerò tutta la legge, e spero che la respingeranno tutti quelli che vogliono avere l'esercito, ma coll'esercito vogliono la libertà, la giustizia, quello cioè che hanno gli uomini di più sacro e di più santo sopra la terra. (*Bravo! Benissimo! — Applausi dalle tribune*)

**PRESIDENTE.** Il ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Io debbo semplicemente rettificare un fatto asserito dall'onorevole Brofferio.

Il Ministero ha proibito assolutamente ai vescovi italiani di portarsi a Roma.

Ecco il fatto che voleva rettificare, e l'onorevole Brofferio può verificarlo. Il Governo non poteva permettere...

**BROFFERIO.** Chiedo di parlare.

**PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio...** e non ha mai permesso che i vescovi, sotto l'apparenza di una funzione religiosa, andassero a Roma a conferire contro il Governo del Re.

**PRESIDENTE.** Il deputato Brofferio su che cosa intende parlare?

**BROFFERIO.** Sulle parole del ministro.

Quando il Governo dice di non permettere si deve intendere che impiegherà i mezzi che ha in poter suo

perchè il suo divieto sia rispettato. Altrimenti il non permesso del ministro è una derisione.

Il ministro vietò, ma non impedì che i vescovi andassero...

*Voci.* No! no!

**BROFFERIO.** Il vescovo di Vercelli ha sottoscritto il proclama romano...

*Voci.* Non è andato.

**GALLENZA.** Quello di Sassari è andato.

**BROFFERIO.** Se vi furono vescovi che abbiano sottoscritto un proclama contro l'Italia stando tranquillamente nelle loro diocesi, dico che è ancor peggio; e faccio i miei complimenti al Governo, il quale, non permettendo ai vescovi di andare a Roma, ha fatto in modo che potessero, senza incomodarsi, insultare l'Italia da casa loro. (*Bene! all'estrema sinistra — Si ride*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castagnola ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA.** Signori, chi vuole il fine egli è d'uopo che voglia altresì risolutamente i mezzi. Dunque io dico: volete voi che si cicatizzi la piaga delle diserzioni militari, questa piaga che rode e deturpa il nostro esercito? Volete voi realmente che l'esercito sia tale che possa non solamente fare e difendere l'Italia, ma difendere coll'Italia la libertà? Ebbene, io lo dico profondamente convinto: se voi volete questo scopo, egli è mestieri votare la legge che attualmente è sottoposta alla vostra disamina.

Signori, a udire gli ultimi oratori i quali discorsero su quest'argomento, sembrerebbe che il Governo ci volesse richiamare alle Commissioni statarie.

Si disse da taluni che questa legge era *un ritorno al passato*. A nome dell'esercito, a nome dei tribunali militari, bisogna che io respinga queste parole.

Signori, i nostri tribunali militari, non sono le Commissioni del 1821 e 1834; non sono le Commissioni speciali che si creavano dai Governi assoluti. Avanti ai nostri tribunali militari ci sono tutte le guarentigie; innanzi ad essi vi è un giudice d'istruzione, vi è una Commissione d'inchiesta, si fanno pubblici dibattimenti, si esaminano e si citano testimoni a difesa, si sentono difensori civili; i tribunali motivano le loro sentenze e quindi vi è il ricorso ai tribunali supremi. Niente hanno di comune questi tribunali militari con quelle Commissioni che si formavano altra volta all'unico scopo di fare condannare certi determinati individui, e tante volte in questo ed in altri paesi con mandato di infliggere la pena di morte; i tribunali nostri sono perfettamente indipendenti, e lo stesso onorevole Brofferio dovette rendere encomio non solo ai tribunali attuali, ma eziandio a quelli del 1834. Io quindi dico che, se verrà ammessa la legge di cui ora si tratta, la libertà non sarà per nulla menomata, ma anzi verrà difesa, perchè onde essa sia difesa è d'uopo che esista un esercito disciplinato e pronto a sostenerla col sangue in ogni contingenza.

Ciò posto, possiamo ad esaminare pacatamente la legge che cade in discussione. Qual è il concetto che la informa?

Parmi che si possa dividere in tre parti. Si semplificano colla prima gli estremi che costituiscono la diserzione; si aggrava in secondo luogo la pena della medesima; finalmente si stabilisce che nel caso di reati di subornazione alla diserzione per parte di non militari siano questi reati, invecechè dai tribunali civili, giudicati dai tribunali militari; sono queste le tre basi della legge.

Non ho udito in questa discussione che siasi oppugnata la prima parte, cioè quella che semplifica gli estremi che costituiscono la diserzione; quindi è inutile di favellarne.

Si fecero forti gli attacchi contro la seconda parte, e si fecero fortissimi contro la terza: di queste due adunque imprendo a ragionare.

Si censura l'aggravazione delle pene, si dice che porta l'aumento dei reati. L'onorevole relatore ha già vittoriosamente risposto a questa obbiezione, io non farò che toccarla di volo. Io dirò che questo principio preso assolutamente in sè stesso non è vero che in parte, e perchè sia vero conviene che sia subordinato ad un altro principio fondamentale; egli è d'uopo, cioè, in primo luogo che la intensità della pena corrisponda sempre all'intensità del reato.

Nella latitudine poi delle pene sarà sempre prudente consiglio preferire le pene miti alle forti pene, ma il principio cui debbesi sempre uniformare il legislatore si è che la pena debba essere uniformata alla gravità del reato.

Quanto poi alla intensità del reato è certo altresì che può essere maggiore o minore secondo le diverse circostanze.

Io veggio, per esempio, che il Codice penale militare stabilisce un aggravio di pena nel caso di guerra, perchè la diserzione in tempo di guerra è certo un reato molto maggiore.

Ora io dico: per quanto siasi contestato che noi non siamo in tempo di guerra, si può egli dire relativamente alla diserzione che noi non siamo in tempo di guerra?

Ma non è una guerra latente, continua, occulta, subdola e tenebrosa, e pure insistente quella che si muove dai nostri nemici contro questi soldati creduli ed incauti, contro questo esercito nostro che deve essere difensore della nostra unità e della nostra libertà? Certamente questa guerra di seduzione morale, di corruzione, nessuno la potrà contestare! Nessuno potrebbe non riconoscere in presenza di tante prove che esistono Comitati che danno danaro e direzione ai disertori, nessuno potrebbe contestare che i preti, abusando del loro ministero, inducono con circolari, con minacce di scomuniche, con spaventi delle coscienze, tanti sciagurati alla diserzione.

È un fatto constatato che tutti quanti i principi spodestati coi pochi, ma audaci loro aderenti, si accampano contro di noi, istigando alla diserzione gli incauti nostri soldati! Che anzi, dirò col Giusti:

Nè il Rogantin di Modena vi manca.

il quale anch'esso ha un'armatella al di là del Mincio e del Po, e cerca con ogni modo di raggranellare di questi soldati.

Dunque, per ciò che riflette le diserzioni, noi siamo in uno stato di guerra. E coloro che disertano dov'è che si recano? Ad ingrossare le fila del brigantaggio, oppure ad accrescere l'esercito dei nostri nemici, dei nemici d'Italia; in sostanza, disertano col proposito deliberato di avere un giorno a combattere contro quella bandiera, sotto la quale attualmente sono soldati, disertano col disegno di tingersi di sangue italiano.

Ora io domando: perchè tanta pietà di costoro? Io debbo ripetere col generale Pinelli: « Se mai v'ha un vizio in questa legge, è che la legge stessa si è troppo mite. »

Ma non parliamo di questo. Passiamo piuttosto all'ultima parte, sulla quale convergono i loro fuochi molti oratori.

Si dice: col vostro progetto di legge, col quale assoggettate tutti ai tribunali militari, voi violate la libertà, voi violate lo Statuto, voi togliete le guarentigie del giudizio popolare all'imputato.

Signori, io non credo che lo Statuto sia assolutamente immutabile. È questa però una questione che è d'uopo maturamente esaminare, perchè, a dir vero, se io credo coll'onorevole D'Ondes-Reggio che verrà il tempo in cui converrà mutare lo Statuto, ciò avverrà allorquando la questione, di consenso coi tre poteri dello Stato, sarà posta agli elettori, e forse la prima modificazione che dovrà farsi è quella dell'articolo 1.

Ma non parliamo di ciò. Nei tempi attuali noi non possiamo menomamente mutarlo, noi dobbiamo conservarlo com'è.

Ma si può forse dire che vi è qui violazione, sia della legge che dello spirito dello Statuto? Si citano gli articoli 70 e 71.

« I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti (ci dice l'articolo 70) sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. »

Ma io osservo che, se mai si deroga all'organizzazione giudiziaria, lo si fa precisamente in quell'unico modo che dallo Statuto ci è indicato, cioè per mezzo di una legge, e quindi non vi è violazione alcuna dello Statuto.

L'articolo 71 ci dice:

« Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

« Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. »

**ROMANO GIUSEPPE.** Domando la parola.

**CASTAGNOLA.** Signori, colla legge attuale noi distogliamo forse i civili dai loro giudici naturali?

Qui innanzitutto è mestieri sciogliere un'altra questione. Chi è il giudice naturale?

Legalmente, l'ha detto il relatore, il giudice naturale è quello che vien determinato dalla legge.

Questa definizione non garba al deputato Brofferio, il quale dice che a questo modo potrebbero essere anche

## TORNATA DEL 30 GIUGNO

giudici nostri naturali i preti, se mai una legge ce li costituisse tali.

Esaminiamo la cosa adunque *razionalmente*; io dico che sono giudici naturali quelli che per la loro speciale condizione e posizione hanno un maggior cumulo di cognizioni che li abiliti a meglio giudicare nelle materie a loro sottoposte. E difatti noi vediamo che la legge, di fianco alle giurisdizioni ordinarie, stabilisce i tribunali di eccezione, i tribunali commerciali, militari, marittimi, amministrativi; e questi, per quanto siano giudici eccezionali, sono giudici naturali, perchè appunto per le particolari loro cognizioni sono quelli che possono meglio sentenziare nelle fattispecie che ad essi sono soggette.

Dunque riteniamo che anche i giudici militari, nella sfera di certi determinati casi sono giudici naturali.

Ora io dico: il reato di diserzione non è esso esclusivamente militare? Chi meglio può giudicare di questi reati che i giudici militari?

Signori, per quali motivi tanto si decanta la competenza dei giurati, e perchè si preferisce a quella dei giudici togati?

Perchè si reputa che il giudice il quale dovrebbe sempre essere rinchiuso nel suo gabinetto, per così dire, lontano dai negozi, dalle faccende mondane, che impallidisce al fuoco chiarore di una lucerna sopra i Codici e sulle carte legali non abbia quelle attitudini, quelle pratiche cognizioni, quel colpo d'occhio sicuro che tanto valgono a distinguere l'innocente dal malfattore; che invece gli altri cittadini, i quali vivono continuamente in mezzo alla società, che conoscono tutti gli individui, tutte le abitudini, tutti i mezzi pratici di delinquere, che essendo presi e designati dalla sorte, depurati per mezzo delle ripulse, offrono maggiori garanzie e rappresentano la coscienza pubblica.

Ma, o signori, allorché si tratta di giudici militari crediamo che nessuno meglio dei militari stessi possa portare quelle speciali cognizioni le quali valgono a far conoscere se realmente vi sia diserzione o non vi sia diserzione. Nè basterà mai la materiale mancanza ad una chiamata, l'assenza da un qualche corpo, onde costituire la diserzione; bisogna che realmente vi concorra la volontà del disertare, che, in sostanza, uno si assenti volontariamente.

Ma chi è, o signori, che meglio potrà conoscere se la tale assenza fu determinata da qualche circostanza scusabile, oppure da mendicati pretesti? Non è forse d'uopo di conoscere le abitudini di caserma e della vita militare, le invalse tolleranze, gli usi soldateschi, e quanto ai complici le vie che si tengono da certe persone per potersi avvicinare all'esercito, per poterlo circonvenire, i mezzi coi quali tendono le reti a questi poveri soldati per indurli a disertare? Ma chi è che più dei militari stessi possa essere informato di queste particolari circostanze e formarsene un'idea giusta e precisa della volontà degli autori, delle intenzioni dei complici? Chi è che più di essi possa essere interessato a mantenere alta ed incontaminata la bandiera dell'onore, ed a volere che questa piaga sparisca?

Ond'è che i tribunali militari in queste occorrenze debbonsi dire, ragionevolmente parlando, i giudici *naturali*, avvegnachè si tratti di un reato che di sua natura è militare e non civile. È inoltre in principio di diritto che i giudici dell'autore della causa principale devono eziandio conoscere delle cause accessorie; così è che i giudici del *disertore militare* sono eziandio giudici della causa del *complice pagano*.

Egli è vero che i nostri Codici fanno un'eccezione stabilendo che, se un civile è coinvolto in un processo militare, la causa si devolva ai tribunali civili; ma questa eccezione si fa per i tempi normali; essa è la massima estensione, per così dire, del principio che vuole che, nel dubbio, la competenza militare ceda davanti alla competenza civile; nè io mi sentirei di derogare nei tempi normali a questo liberale principio. Ma allorché si cambiano le circostanze, allorché non si può dire che per un determinato caso siamo in tempo di pace, ma deve essere detto piuttosto che siamo in uno stato il quale si avvicina alla guerra, egli è d'uopo di ritornare allora a quello stato di cose, riprendere quel sistema che valga efficacemente a mantenere la disciplina della nostra armata.

Si ritenga poi specialmente che questa è una legge temporanea, limitata ad un anno, che mentre provvede alle attuali contingenze, non immuta radicalmente il nostro sistema penale.

Nè si dica che con questo si viene a fare una cosa nuova.

Signori, il potere esecutivo vi chiede ciò che egli è in piena facoltà di fare. Non è vero, e qui parlo a termini del Codice penale militare, parlo anch'io da avvocato, che, onde dichiarare *lo stato di guerra*, bisogna essere in guerra con una potenza estera, e che la guerra sia dichiarata dal Re; il Re può essere in pace con tutte le potenze del mondo, e ciò non ostante dichiarare che le sue truppe sono in istato di guerra; basta che il potere esecutivo, siccome dispone anche l'articolo 225 del Codice penale militare, stabilisca che le truppe, le quali sono accampate in un determinato sito sono in istato di guerra perchè allora, per gli effetti tutti determinati dal Codice penale militare, naturalmente si debba ritenere che lo stato di guerra esiste. E sapete allora qual n'è la conseguenza? Si è questa, che i tribunali militari si estendono a conoscere non solamente dei complici dei reati di diserzione, ma eziandio dei complici di tutti quanti i reati.

Per conseguenza, se mai si venisse a rigettare questa legge, il Governo del Re, il quale ha l'alta missione di mantenere invulnerato l'onore dell'esercito nazionale, forse si troverebbe costretto a dichiarare che quelle truppe le quali si trovano in quei determinati siti, nei quali le diserzioni avvengono più frequentemente, sono *in istato di guerra*; ed allora, per aver negato il poco, naturalmente noi dovremo subire il più; perchè, se il Governo, lo ripeto, si appigliasse al partito di dichiarare tali truppe in istato di guerra, ne verrebbe la conseguenza che non solamente i complici delle diserzioni,

ma eziandio i complici di altri reati militari sarebbero tutti sottoposti ai tribunali militari.

Io tengo per fermo adunque che, onde impedire questa conseguenza, la quale potrebbe essere funesta, convenga di approvare il presente progetto di legge.

L'onorevole D'Ondes-Reggio aveva poi additato un rimedio; egli diceva: disgiungete i processi, giudichino i tribunali militari dei militari, i civili sieno giudicati dai tribunali civili. Ma allorquando si tratta di reati io ho sempre visto procedere colla massima assolutamente contraria; egli è un principio di giurisprudenza universale che quando vi ha connessità di causa, non vi sia che un solo ed unico tribunale, una sola ed unica sentenza, onde impedire la possibilità di giudicati contrari e disformi. Quindi è assolutamente necessario che giudichi o il tribunale civile o il tribunale militare e la separazione non può in alcun modo accettarsi.

L'onorevole D'Ondes-Reggio trovava ancora un altro rimedio. Egli diceva: volete impedire ogni possibile contraddizione? Giudichi prima il tribunale dell'autore, dell'agente principale; quando il reato sia riconosciuto esistente, si rimandi la causa al tribunale del complice, così ogni confraddizione è tolta.

Or bene, si sa che i tribunali militari devono motivare le loro sentenze; che ne avverrebbe se il tribunale militare dicesse nella sua motivazione che un tale è disertato perchè venne circonvvenuto dalle male arti di un terzo, nella sentenza indicato, e poi il tribunale civile pronunciando dicesse insussistente il fatto e l'imputato assolvesse dall'accusa?

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola su questo solo fatto.

**CASTAGNOLA.** Non vi sarebbe allora assoluta contraddizione?

Riassumendomi adunque io non vedo punto violata la libertà di cui tanto si è parlato, anzi credo che questa legge ne assicuri il pieno esercizio. Io non vedo menomamente violato lo Statuto, anzi ad esso pienamente s'informa la legge proposta. Io non vedo che si sottraggano i *pagani al giudizio popolare*, avvegnachè la pena della quale si tratta è la reclusione militare inferiore a cinque anni, la quale, corrispondendo per i pagani al carcere, fa sì che non si cada sotto la competenza dei *giurati*, dimodochè in questi casi sarebbero sempre i tribunali correzionali che giudicherebbero, e i giurati non vi avrebbero che fare.

Dichiaro che approverò il progetto di legge quale fu presentato dalla Commissione.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Pessina.

**PESSINA.** Se la Camera vuol chiudere la discussione, io rinunzio a parlare.

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo chiesta, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CRISPI.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Mi permetta però di osservare che queste stesse os-

servazioni, le quali vanno facendosi nella discussione generale sono in sostanza relative ai vari articoli che verranno in discussione, e quindi non si pregiudicherebbero le questioni sui medesimi quand'anche in questo momento si chiudesse la discussione generale. Altrimenti discuteremo due volte.

**PESSINA.** Accettiamo

**CRISPI.** Rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Accettandosi, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende che sia chiusa la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo il primo articolo:

« Sarà in facoltà del comandante del corpo o distaccamento di dichiarare disertore il sott'uffiziale, caporale o soldato, qualora non abbia risposto ad una chiamata. »

**CUZZETTI.** A dire il vero, la prima lettura di questo articolo mi ha destato un po' di sorpresa, perchè mi sono visto nella necessità di domandare a me stesso se il comandante del corpo, nel concetto della legge, dovesse essere quello che denuncia il reato e ne pronunzia la sentenza senza una giustificazione dell'imputato.

Da quanto mi si accenna, vedo ora che questo dubbio non sarebbe fondato; tuttavia mi si permetta di osservare che è un dubbio che poteva forse acquistare sostanza riflettendo che si trattava di una legge essenzialmente eccezionale, transitoria, e, come ho sentito dire, quasi fatta per tempo di guerra.

Io quindi naturalmente ho potuto dubitare che si volesse introdurre un'eccezione molto straordinaria nel sistema penale. Questo dubbio mi si è tanto più riconfermato quando presi a fare il confronto tra la locuzione usata in quest'articolo e quella del Codice penale militare a cui corrisponderebbe, che è all'articolo 128.

Quest'articolo si esprime con una locuzione, secondo me, assai più conforme e logica, cioè a dire dichiara che sarà considerato come disertore quello che avrà mancato ad una sola chiamata.

Dunque, conchiudendo, dal momento che nemmeno io potevo essere persuaso che la Commissione versasse in diversa idea, credo che la medesima troverà non affatto inutile la mia osservazione, che tende, se non altro, a cambiare la locuzione di quest'articolo, per corrispondere all'inteso concetto il quale mi pare sarebbe più convenientemente espresso in conformità del Codice penale, dichiarando cioè che è considerato reo di diserzione il sott'uffiziale, caporale o soldato qualora non abbia risposto ad una chiamata.

Questa locuzione lascia intatta l'idea che vi deve essere un giudizio e una difesa indipendentemente dall'arbitrio del comandante; perchè altrimenti pare quasi che il solo mancare materialmente alla chiamata induca gli estremi del crimine e della colpa, quando il comandante lo dichiara.

Io faccio appello alle cognizioni distinte dell'onorevole relatore, il quale in questa materia è certamente

TORNATA DEL 30 GIUGNO.

versatissimo, per dire se la locuzione di questo articolo quale sta possa essere adottata senza pericolo, e senza almeno lasciar luogo ad incertezze negli estremi del reato, e nel metodo di constatarlo, e se non sarebbe necessaria una dizione più opportuna, e più regolare nel sistema penale.

**PISANELLI, relatore.** Non c'è pericolo.

**CUZZETTI.** Lasciando alla Commissione di modificare in quel modo che crederà più opportuno il concetto di quest'articolo, domanderei che in via d'emendamento sia almeno espresso che sarà *dichiarato colpevole di diserzione* il sott'ufficiale, caporale o soldato qualora non abbia risposto ad una chiamata.

**PRESIDENTE.** Non si tratta ancora della dichiarazione di colpevolezza, non si tratta che della denuncia.

**CUZZETTI.** Intendo in ogni modo di proporre conforme emendamento; ma prima debbo pregare la Commissione di darmi uno schiarimento, cioè a dirmi se nei regolamenti militari siano determinati gli estremi, la forma di questa chiamata ed il modo di constatarla, perchè in difetto di ciò noi non avremmo il modo di stabilire gli estremi del reato in questione ed il modo di constatarlo. Se vi sono dei regolamenti militari, non vi è nulla da aggiungere. Se poi mancano i regolamenti, mi pare che sarebbe bene concretare ed esprimere le indicate idee nella legge.

**TROMBETTA, commissario regio.** Probabilmente l'onorevole preopinante ha confuso la sentenza colla semplice denuncia. È in facoltà del comandante del corpo di denunciare in dati casi una diserzione; questa denuncia o dichiarazione, come si voglia, sarà trasmessa ai tribunali. Si intende quindi di stabilire che quando il militare non risponda alla prima chiamata possa il comandante, ove lo creda, dichiararlo disertore, salvo al tribunale il giudizio se sussista o non sussista la diserzione.

Notisi ancora che il comandante non è obbligato a fare questa dichiarazione o denuncia. Starà solo in sua facoltà di farla quando la crede opportuna. Secondo il Codice penale militare non havvi che il tempo di guerra che autorizzi il comandante del corpo a dichiarare disertore chi manchi ad una sola chiamata; ma le speciali circostanze consigliano ora ad estendere questa facoltà anche al tempo di pace. Il fatto però di dichiarare disertore è ben lungi dall'essere un giudizio della diserzione, ciò spetta naturalmente ai tribunali. Pare quindi a me che la legge non si scosti menomamente dalle disposizioni del Codice penale militare.

Rifletta l'onorevole preopinante che è tanto più necessaria questa disposizione, inquantochè succede le moltissime volte che soldati arrestati alle frontiere, siccome sorpresi in atto di diserzione, ne vadano tuttavia impuniti, imperocchè, non essendo ancora trascorse le 24 ore dalla loro assenza dal corpo, il tribunale, nonostante l'intervenuta dichiarazione di diserzione, è costretto dalla legge a dichiarare la loro non colpevolezza.

Ho qui una recente sentenza statami oggi trasmessa

dal tribunale di Cremona, che riflette nientemeno che 15 o 20 disertori.

Tradotti in carcere come evidentemente disertori, si stabilì che non erano peranco trascorse le prescritte 24 ore, e la Commissione d'inchiesta, nell'atto stesso in cui vedeva la colpa, dovette necessariamente pronunciare una dichiarazione di *non farsi luogo a procedimento*. Queste cose, per vero, sono scandali, inquantochè rallentano la disciplina, fomentano i tentativi di diserzione, demoralizzano l'esercito. Gli è appunto per questo motivo che il Governo, nel bisogno di arrestare il male, domanda alla Camera una disposizione che autorizzi il comandante del corpo a dichiarare la diserzione ogni qualvolta il soldato manchi alla prima chiamata, come in tempi di guerra. Per tal modo si porrà un freno efficace a questi tentativi, resi più frequenti dall'impunità, e si potrà meglio governare l'esercito.

L'onorevole preopinante desidererebbe poi che si facesse un'aggiunta a questo articolo, e quest'aggiunta, se ho ben compreso, consisterebbe nell'esprimere che si possa soltanto dichiarare disertore colui che si trovi assente senza una licenza. Mi pare che sia questo il concetto...

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Senza legittimo motivo.

**TROMBETTA, commissario regio.** A questo riguardo posso rispondere immediatamente all'onorevole preopinante che di questo legittimo motivo giudicherà il tribunale. Sicuramente se l'accusato avrà avuto un legittimo motivo per essere assente, non mancherà di esporlo al tribunale, ed il tribunale ne farà giudizio; ma non spetta alla legge di fissare un limite al criterio dei giudici.

Parmi per conseguenza assolutamente inutile questo emendamento, e come tale prego la Camera di respingerlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescetto ha facoltà di parlare.

**PESCETTO.** Io non ho che a dire poche parole in risposta alle osservazioni che ha fatte l'onorevole Cuzzetti.

Egli domandava se realmente nei regolamenti militari sia stabilito che cosa abbiasi ad intendere per chiamata. Io gli rispondo che tutti i regolamenti militari stabiliscono che in date ore del giorno la compagnia sia radunata ed il furiere ne faccia l'appello.

Qualora adunque da questo appello risulti che un soldato è assente senza permesso, allora quel soldato sarà portato in nota al comandante del corpo o del distaccamento, il quale, per effetto di questo articolo 1, lo dichiara disertore.

E qui mi permettano i miei onorevoli colleghi di esporre che la parola *dichiarare*, adoperata nell'articolo 1, corrisponde molto meglio al sentimento militare, che non la parola *denunciare*. Ed io non posso che far plauso al ministro della guerra, che nel proporci quest'articolo non si è voluto servire della parola *denunciare*, ed ha così esclusa l'odiosa denominazione di *denunciatori*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Piroli ha facoltà di parlare.

**PIROLI.** Io aveva chiesto di parlare perchè mi sembrava che la questione nascesse dall'erroneo significato che si dava dall'onorevole Cuzzetti alle parole *dichiarato disertore*. *Dichiarare* equivale qui a *denunciare*.

Quando un soldato manca all'appello è *dichiarato* disertore, cioè è *denunciato* come disertore. Questa spiegazione, pare a me, basta a troncare ogni discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pessina ha facoltà di parlare.

**PSSINA.** Signori, l'articolo 128 del Codice penale militare adopera due locuzioni diverse. Nel primo paragrafo si parla dell'assenza dal corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione di superiori, e questo caso porta di pieno diritto il reato di diserzione, come dice la legge, e soggiunge questo primo paragrafo: « Potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore d'assenza, » cosicchè stabilisce il potere lasciato all'arbitrio prudenziale del comandante del corpo di dichiarare disertore colui il quale si trova nella condizione di 24 ore d'assenza dal corpo medesimo. Nel secondo paragrafo poi si prevede un caso diverso, si prevede il caso del *non rispondere ad una chiamata*, e la legge militare in questo caso adopera una locuzione diversa.

Diffatti qui non si eleva la presunzione della diserzione per le 24 ore d'assenza, ma si dice: « Sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore. » Onde a me pare che da questa disamina bisogna eliminare il punto di vista che sia poco rispondente alla dignità di un superiore militare il *denunciare* il suo inferiore; e che però nello schema di legge siasi voluto a quella locuzione sostituire l'altra del *dichiarare*.

Sembrami che la diversità di locuzione metta capo in una distinzione fondamentale d'idee; e diffatti, o signori, quando si parla *dell'assenza di cinque giorni senza il permesso*, e *dell'assenza di 24 ore accompagnata da circostanze*, la legge dice: *è di diritto dichiarato disertore*, ed è di diritto inquantochè quella dichiarazione non produce soltanto l'effetto di dar vita ad un giudizio penale militare, ma ne produce altri, come è quello, a cagion d'esempio, dell'esser cancellato dalla milizia.

Ora, quando vi ha il semplice *non rispondere ad una chiamata*, vi è ben altra cosa, vi è quella possibilità per appunto di che parlava l'onorevole Cuzzetti, cioè che vi sia stato un qualche legittimo motivo, un qualche impedimento che abbia posto il militare nella condizione di non rispondere alla chiamata senza per altro che vi sia la diserzione.

E per tal cagione, o signori, la legge lascia al comandante il rivelare come disertore colui che non risponde alla chiamata, perchè non vi è che un sospetto contro di lui, ma non vi è ancora una presunzione giuridica per la quale egli debba essere ritenuto disertore; vi ha ancora la possibilità di un motivo plausibile per essere ammesso a far le sue difese e chiarirsi innocente;

dove per contro nel caso delle 24 ore di assenza, o di oltre cinque giorni senza congedo, una volta che si sono dimostrati questi elementi di fatto, che vi esiste l'assenza senza permesso, non vi è altro motivo plausibile a discolpare colui che è imputato; egli è *ipso iure* disertore come la legge stessa lo dice.

Io intendo questo che innanzi al tribunale, quando una volta si sarà dimostrato che manca la permesso per i cinque giorni, è la legge stessa che vuole la nota della diserzione, mentrechè, se esso non avrà risposto ad una chiamata, vi è una giustificazione plausibile, e perciò la legge adopera la parola *denunciare*.

In conseguenza io credo che, se vuolsi seguire il concetto del primo paragrafo dell'articolo 128, bisogna conservare la parola *dichiarare*; se poi vuolsi seguire il concetto del secondo paragrafo, bisogna sostituirvi la parola *denunciare*. Che se poi la distinzione non si ammette quale a me pare che stia nella legge, giusta il divario delle sue locuzioni, in tal caso uopo è fermare che per facoltà di *dichiarare disertore* nel comandante s'abbia ad intendere la *facoltà di denunciare*.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Io credo che la teoria dell'onorevole preopinante non sussista, e per provarlo basta che io legga il terzo alinea dell'articolo 128.

Egli ritiene che la distinzione tra la dichiarazione e la denuncia abbia appoggio nei due primi capoversi dell'articolo 128; ma, se bada al terzo, rileverà che in esse per la mancanza ad un appello si fa uso anche della parola *dichiarazione*.

Io credo che il legislatore ha qui voluto dare uno stesso significato alla parola *dichiarazione* ed alla parola *denuncia*, quantunque (ora posso dirlo) la locuzione sia alquanto infelice; perchè, sgraziatamente, vi sono tribunali che non hanno assegnato ad esse una identica significazione. Quindi io credo che essenzialmente le parole *dichiarazione* e *denuncia* siano una stessa cosa, e una denuncia poi è un'accusa.

Colui che manca ad un appello, sia che manchi cinque giorni, sia che manchi ventiquattro ore, secondo le circostanze, può essere accusato. La parola *dichiarazione*, come la parola *denuncia* non inducono ad altro concetto.

Insisto quindi perchè la Camera attribuisca questa identica significazione alla parola *dichiarazione* e *denuncia*, perchè furono già, come dissi, interpretate in senso diverso; cosa che è stata pregiudizievole alla disciplina militare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cuzzetti ha facoltà di parlare.

**CUZZETTI.** Quanto alla sostanza del regolamento, io mi acquieto alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Pescetto, per cui non occorre altra dichiarazione nella legge.

In quanto poi al concetto dell'articolo, io vedo che nessuno di noi è in contraddizione circa la necessità del giudizio e del metodo con cui deve essere effettuato.

La contraddizione nasce soltanto dal modo più o

meno opportuno di esprimerne il concetto nell'articolo medesimo. Ora il modo di esprimerlo deve essere secondo la lingua comune che usiamo, e secondo la legge penale.

Io credo che il volere attribuire ad un vocabolo un significato che nella lingua comune, nella lingua usata nel Codice penale ordinariamente non riceve, non sia cosa conveniente.

**PESCETTO.** Domando la parola.

**CUZZETTI.** Bisognerebbe allora nell'articolo aggiungere anche la spiegazione della parola usata.

Insisterò quindi sulla proposta modificazione, la quale mi pare che corrisponda anche a quanto diceva l'onorevole Pessina su quest'argomento.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ayala ha la parola.

**D'AYALA.** Io volevo appunto sottoporre alla cognizione della Camera che, secondo anche l'opinione manifestata dal ministro per la guerra, le due parole *dichiarazione* e *denunzia* sono sinonime. Tanto più che mi pare il secondo paragrafo appunto dell'articolo 128 del Codice penale militare riguardare per la prima chiamata non la maggiore brevità del tempo, ma la diversità del reato, poichè il reato cui accenna il secondo paragrafo è il reato commesso dal soldato in accantonamento, ovvero in marcia; anzi qui veramente potrebbe essere anche un argomento a favore della legge che stiamo appunto discutendo; poichè, se la legge ha voluto considerare nell'articolo 128, al primo paragrafo, il soldato in guarnigione, nel secondo paragrafo l'ha voluto considerare nell'accantonamento, ovvero in marcia. Ed invero, se noi volessimo anche avere una certa regola rigida, noi potremmo considerare oggi l'esercito quasi in accantonamento ed in marcia, tanto più che il secondo paragrafo di questo medesimo articolo dice: *in accantonamento o in marcia* per ripristinazione e conservazione d'ordine; ed appunto le nostre soldatesche sono per ripristinare e per conservare l'ordine; quindi non deve fare nessuna sorpresa la presentazione di questo disegno di legge, perchè è questa una legge che non va compresa nel libro secondo del Codice penale militare, ma nel primo libro che ha considerato appunto l'accantonamento o la marcia come tali da fare aumentare il rigore pel reato, dappoichè basta la mancanza alla prima chiamata, senza le 24 ore, perchè il comandante del corpo possa denunciare o dichiarare che il tale soldato sia disertore.

**BUGIA.** Io sono persuaso che realmente le due parole *denunzia* e *dichiarazione* nell'intenzione del legislatore sono sinonime; e positivamente la sola differenza tra la denuncia *ipso facto* dopo i cinque giorni, e la denuncia del colonnello non consisteva in altro se non che, in un caso, aveva luogo dopo cinque giorni la presunzione del reato, e, nell'altro, la presunzione del reato dopo 24 ore, quando il colonnello giudicasse che veramente il soldato era disertore.

Ma, come il ministro per la guerra ha osservato, disgraziatamente l'uso delle due parole *dichiarazione* e *denunzia* servì presso certi tribunali d'argomento per

non considerare come disertori quelli che erano stati denunciati dal colonnello dopo 24 ore, e fu da essi presa la parola *denunziare* come nel senso di *accusare* il soldato che mancava, senza perciò ritenerlo come realmente colpevole di diserzione, od almeno come presunto colpevole, perchè fosse per conseguenza giudicato dai tribunali.

Io quindi credo utile che, nel fare la legge, siccome non basta una dichiarazione fatta qui in Parlamento perchè la parola abbia quell'interpretazione, credo utile che si faccia in modo che una parola sola serva sia per esprimere la presunzione della diserzione dichiarata dal colonnello, sia per la presunzione del delitto dichiarato dalla legge, appunto perchè questo sconcio, che io ho sentito deplorare da molti ufficiali, non abbia più a verificarsi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cuzzetti ha formulato il suo emendamento?

**CUZZETTI.** Non ancora.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta al deputato Crispi.

**CRISPI.** L'articolo 1 di questo schema di legge, conforme al principio stabilito dall'articolo 128 del Codice penale militare, ha il difetto di dare al capo del corpo l'autorità di dichiarare la diserzione. A mio avviso, l'esistenza del reato deve dipendere dalle circostanze che lo costituiscono, imputabili solo a colui che n'è l'autore. Ora, nel caso della diserzione, se accordaste al superiore di colui che la commette di dichiarare la colpevolezza, ne seguirebbe che l'esistenza giuridica del reato verrebbe rimessa all'arbitrio di chi ha l'interesse di sopprimerlo o di esagerarlo.

A parte ciò, un altro difetto io scorgo in questo articolo, ed è che esso non armonizza colla legislazione alla quale si riferisce. Cotesto articolo 1 parla della diserzione dei soldati e sott'ufficiali, ma tace di quella degli ufficiali. Ed è strano che mentre viensi ad aggravare la sorte degli individui della bassa forza, si lascia che per l'identico reato l'ufficiale vada punito coll'antica pena.

Giusta l'articolo 136 del Codice penale militare, la diserzione dell'ufficiale è presunta dopo cinque giorni di assenza dal corpo; è dichiarata di pieno diritto quando l'assenza va sino ai quindici giorni. Questa diserzione è punita con un anno di reclusione militare, cioè col *minimum* della pena; mentre il soldato, il quale manca ad una sola chiamata, volete punirlo con due anni di reclusione.

Cotesta, più che una contraddizione, è un'ingiustizia. Voi trattate col massimo rigore i poveri soldati e sott'ufficiali, i quali non hanno l'intelligenza e l'istruzione dell'ufficiale, e che possono facilmente cadere alle subornazioni ed ai consigli dei nemici del paese, e all'ufficiale, le cui facoltà intellettuali hanno ricevuto maggiore sviluppo, che deve comprendere meglio il vincolo della disciplina, che deve più potentemente sentire il dovere del suo ufficio, venite ad imporgli una pena minore.



Io quindi chiedo che questo articolo I voglia essere più logicamente formulato dalla Commissione, alla quale raccomando che nel fissare le pene contempra i casi della diserzione dell'uffiziale e di quella del soldato, affinchè cotesto reato possa essere con equa lance punito.

Mi si potrebbe dire che la diserzione dell'uffiziale ordinariamente è più rara; argomento invero che solo puossi opporre alle ragioni da me esposte. Ed io risponderò che la rarità non toglie importanza al reato, il cui valore risulta dalla imputabilità, la quale deve servire di criterio alla determinazione della pena. Ora è a tutti palese che l'identico reato si presenta con maggiore gravità nell'uffiziale, ed in conseguenza debbesi per lo meno punire con l'uguale severità richiesta contro il soldato.

Ho sentito altresì annunziarmi che questa è legge eccezionale. Ed io soggiungerò che appunto per questo motivo dovete applicare gli uguali principii per tutti gli individui dell'esercito senza distinzione di gradi. Imperocchè, se con un privilegio, del quale noi tutti dobbiamo essere dolenti, si volessero avere due pesi e due misure, avremmo creato anche nelle pene un'aristocrazia. E sapete quali ne sarebbero le conseguenze nell'esercito? S'ingenererebbero malumori nella bassa forza, che dobbiamo maggiormente affezionarci, perchè la medesima ha minore speranza degli ufficiali di promozioni e di tutt'altri miglioramenti.

Quindi prego la Commissione a voler rivedere cotesto articolo e a formularlo in guisa che i principii da me manifestati siano attuati.

**PETITI, ministro per la guerra.** Domando la parola.

Io prego la Camera di votare l'articolo tal quale fu proposto dalla Commissione.

Due sono gli appunti fatti dall'onorevole Crispi, i quali, secondo il mio parere, si applicherebbero molto meglio al Codice penale che ora è legge dello Stato, che non allo schema di legge che discutiamo.

Il primo appunto riguarda la facoltà che sarebbe attribuita al comandante di dichiarare i disertori.

Ma io gli farò notare che questa facoltà compete al comandante del corpo non solamente per le diserzioni, ma altresì per tutti gli altri reati militari. Chi è che denuncia un atto di insubordinazione, una vendita di effetti militari, un altro qualunque reato militare?

**CRISPI.** Domando la parola.

**PETITI, ministro per la guerra.** È sempre il comandante. Egli denuncia il fatto alla Commissione d'inchiesta, la quale poi dichiara se c'è luogo a procedere, oppure no.

Vede adunque l'onorevole Crispi che qui la facoltà data al comandante del corpo non è per nulla straordinaria. Egli non ha che la facoltà di denunciare all'ufficio fiscale militare un fatto che è qualificato reato dalla legge.

L'altro appunto che fece alla legge consiste nella differenza che vi si fa tra gli uffiziali ed i bass'uffiziali, caporali e soldati.

Ora torno a dire che questo appunto tocca più il Codice, che non il presente schema di legge. Ma sa egli, l'onorevole Crispi, perchè c'è una differenza tra gli uffiziali ed i sott'uffiziali, caporali e soldati su questo punto? Per una ragione semplicissima, perchè l'uffiziale che non intende più di servire può dare la sua dimissione. Rifletta ora un momento se un sott'uffiziale, un caporale, un soldato può dare le sue dimissioni! Se le dà, non si accettano. Questo è il motivo della differenza.

E poi havvene un altro. È il regime di vita a cui è assoggettato il soldato. Egli è obbligato di stare alla caserma, ad una data ora deve restituirvisi, ma quando l'uffiziale non è di servizio, può anche decorrere una settimana senza che egli sia veduto dai suoi superiori. Non gli si potrebbe adunque applicare l'articolo che parla di 24 ore d'assenza per darlo disertore. E sarebbe ad ogni modo una cosa assurda il darlo per tale.

Ho già dichiarato che la sola necessità indusse il Governo alla presentazione di questo disegno di legge, ed egli stesso propose che la legge non durasse che un anno, nella fiducia che tale deplorabile necessità non sia per prolungarsi maggiormente.

Ora tale necessità si è manifestata rispetto ai soli individui di bassa forza, e non per gli uffiziali. Perciò io non sarei mai per proporre l'estensione di tali disposizioni di transitoria necessità contro gli uffiziali, i quali assolutamente non vi hanno dato occasione di sorta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Leardi.

**LEARDI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torre ha facoltà di parlare.

**TORRE.** Io veramente aveva chiesto la parola per rispondere agli appunti del deputato Crispi, a cui ha risposto così bene il ministro per la guerra, che non saprei che cosa aggiungere; dirò soltanto che l'espressione adoperata dal Ministero nella proposta di legge e mantenuta dalla Commissione mi sembra anche giusta.

Il dire: sarà in facoltà del comandante del corpo di dichiarare uno disertore, qualora non abbia risposto alla prima chiamata, » ha certamente l'apparenza di un arbitrio lasciato al comandante. Ma, veduta la cosa nella sua applicazione e nel fatto, procede ben diversamente, e ciò che sembra arbitrio è piuttosto un salutare temperamento nell'interesse dei soldati medesimi. Non è mancando alla prima chiamata che taluno, in via ordinaria, vien dichiarato disertore. Un comandante di corpo, trovando che un soldato manca alla prima chiamata, se sa che quel soldato è un brav'uomo, incapace di disertare, ed è sicuro che non deserterà, perchè sarà, per disposizione di legge generale, posto nel duro obbligo di dichiararlo disertore, nonostante l'intima convinzione che tale non sia?

Io dico che questa legge che venne ora proposta è eccezionale, e per conseguenza questa facoltà, che sembra arbitraria, è alla fin fine una facoltà liberale, perchè non mette alla stessa stregua il colpevole e quegli che non lo è veramente.

Ci sono dei bravi giovani i quali, per qualche circo-



TORNATA DEL 30 GIUGNO

stanza, non si presentano alla prima chiamata; e rispetto ai quali il comandante è sicuro che non mancheranno alla seconda; perchè si dovrà obbligare il comandante a dichiararli alla prima disertori?

È bene dunque che il comandante abbia questa facoltà per poter punire i veri colpevoli, perchè, se si dovesse aspettare alla seconda chiamata, avrebbero questi maggior agio di fuggire e di sottrarsi alle mani della giustizia.

**CRISPI.** Risponderò poche parole all'onorevole ministro della guerra.

Se si trattasse di denuncia del reato, comprenderei che dovesse farla il capo del corpo. Ma la frase adottata dalla Commissione non esprime esatto concetto; essa stabilisce l'autorità dalla quale deve dipendere che siano dichiarati disertori il soldato, caporale e sott'ufficiale che non hanno risposto ad una sola chiamata.

**PISANELLI, relatore.** Chiedo di parlare.

**CRISPI.** L'articolo, com'è redatto, avrà per conseguenza che l'individuo, il quale per la sua assenza è dichiarato disertore, deve essere tradotto dinanzi il tribunale militare. Or, quando si fanno cotesti giudizi, a quali prove essi si appoggiano? Alla denuncia dell'ufficiale; non ce ne sono altre. In simili casi la denuncia basta perchè il denunciato sia punito; non si ammettono prove in contrario, nè scuse.

Or io vorrei che il reato risultasse dalle circostanze che lo costituiscono, e che si procedesse d'ufficio dall'autorità a ciò chiamata dalla legge.

Riguardo alla mia osservazione che la nuova legge prevede il caso di diserzione degli individui della bassa forza, dimenticando quello degli ufficiali, mi permetta il signor ministro della guerra di dichiarargli che le sue obiezioni non mi hanno persuaso.

Non vale l'oppormi che simili casi non siano molto a deplorarsi. Nelle leggi penali non si fanno che delle ipotesi, e non si guarda mai alla rarità o frequenza del caso punibile. Che il caso è possibile n'è prova l'articolo 136 del Codice penale militare. Giustizia dunque vuole che la pena sia stabilita in proporzione della reità.

L'onorevole ministro della guerra disse che uno dei motivi per cui la diserzione dell'ufficiale non si punisce con uguale rigore gli è perchè l'ufficiale ha il diritto di dare la sua demissione. Gli risponderò, che appunto perchè ha il diritto di dare la demissione, la sua diserzione costituisce un reato più grave. Il soldato non può dare la sua demissione, egli deve stare sotto le bandiere per tutto il tempo determinato dalla legge sulla leva. L'ufficiale invece, che ha una via legittima di lasciare l'esercito, dando cioè la sua demissione, ove disertasse, commetterebbe un reato, il quale cresce d'importanza, perchè ne sarebbe perniciosissimo l'esempio ai suoi subordinati.

Inoltre un ufficiale che nei tempi in cui versiamo (avendo sentito da tutti gli oratori ministeriali dichiarare esser noi in un quasi stato di guerra) disertando sarebbe imputabile d'uno di quei reati che dovrebbero affligger la nazione e richiamar tutta l'attenzione del

Governo e del Parlamento. Insisto perchè la Commissione voglia formulare quest'articolo nel modo da me desiderato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Ho chiesto la parola sul primo articolo, ma ad un altro effetto. Conseguentemente prego l'onorevole presidente di far progredire la discussione, e riservarmi la parola in seguito.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Mordini.

**MORDINI.** Io ho chiesto di parlare, perchè mi pare che finora non siasi esaminato l'articolo 1 quanto alla sua sostanza.

Io trovo eccessiva la facoltà accordata al comandante del corpo e del distaccamento. E quantunque non intenda di fare alla Camera una proposta, ciononostante le sottoporro alcune considerazioni.

Io non parlo della libertà del soldato, che con questa legge sparisce intieramente, perchè mi pare che il vento non spiri troppo favorevole; ma debbo dire che moltissime cause possono cagionare una breve, momentanea assenza del soldato dalla compagnia senza che egli abbia per nulla l'idea di mancare al proprio dovere e molto meno di disertare.

Se si adottasse quest'articolo come viene proposto, sarebbero frequentissime le dichiarazioni di diserzione, sarebbero frequentissimi i procedimenti, e credo che si giungerebbe a rendere illusoria ed anche impolitica questa legge.

Le istantanee assenze poi possono facilmente verificarsi nei giovani soldati. E questa disposizione finirebbe collo spingere il soldato a rendersi disertore.

In tal modo non si darebbe luogo al pentimento, e si andrebbe contro a ciò che deve essere lo scopo di un savio legislatore.

Io credo che questa facoltà si dovrebbe dare solamente quando si tratta di comandanti di corpi e di distaccamenti stanziati alle frontiere, e per tutti gli altri casi si dovrebbe mantenere in vigore l'articolo 128 del Codice penale militare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, relatore.** Mi pare che intorno a questo articolo si sono mossi due appunti. Comincerò da quello fatto alla parola *dichiarare*, e che fu mosso dall'onorevole Cuzzetti.

Nel Codice penale militare si usa indistintamente la parola *dichiarare* e la parola *denunziare*. Noi non abbiamo fatto altro che proporre come più conveniente la parola *dichiarare*; ma questa non ha altro significato che quello della parola *denunziare*. In conseguenza non può cadere intorno a ciò nessun equivoco.

Noi d'altra parte eravamo incaricati soltanto di riferire intorno a questa legge, non già di correggere il Codice penale militare e purgarlo dei vari errori che possono incontrarsi in esso.

Dunque su questa parola non credo che sia il caso di

discutere ulteriormente, poichè conveniamo tutti nell'intelligenza che le si debba dare.

Ho udito che ad alcuni è sembrata troppa la facoltà conceduta coll'articolo 1 al comandante militare; ad altri troppo poca. Se si fosse nondimeno avvertito all'articolo 128, si sarebbe osservato assai di leggeri che non si è fatto nell'articolo 1 che riprodurre la facoltà data con quest'articolo al comandante militare.

Nell'articolo si dice: « In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola chiamata »

Si è ripetuta, io diceva, nell'articolo 1 questa facoltà, perchè le osservazioni dell'onorevole Torre provano abbastanza che effettivamente sarebbe forse troppo rigoroso, troppo severo, talvolta potrebbe anche essere ingiusto l'imporre come obbligo al comandante del corpo una dichiarazione, una denuncia di diserzione in alcuni casi.

Ecco perchè si è dato solamente al comandante questo diritto in termini puramente facoltativi, ma si è creduto di restringere il tempo ad una sola chiamata per la ragione medesima che in tempo di guerra si concede la medesima facoltà al comandante militare. Ed io intorno a questo punto debbo solamente dichiarare che non ho mai detto, come alcuni hanno ripetuto, che noi siamo in istato di guerra, perchè so bene che per la dichiarazione dello stato di guerra ci occorrono alcuni procedimenti diplomatici i quali non si sono avverati, ma ho detto, e ripeto, parendomi di essere nel vero, che noi ci troviamo in tali condizioni che i motivi medesimi che giustificano alcune disposizioni date quando sussiste una dichiarazione di guerra concorrono per sostenere eguali e corrispondenti disposizioni in questi tempi che noi diciamo di pace, ma che sentiamo tutti essere tempi di vera guerra.

Non ritorno sulla disputa intorno agli ufficiali, perchè le osservazioni in proposito messe innanzi dal ministro della guerra parmi siano state abbastanza esplicite. Qui non si tratta di una riforma del Codice penale militare; se di ciò si trattasse, io accoglierei volentieri le osservazioni dell'onorevole Crispi; ma qui si tratta di provvedere ad un bisogno urgente in cui ci troviamo; questo bisogno si è verificato nei soldati, avete udito dal ministro che non vi è stato un solo ufficiale che abbia disertato, non possiamo adunque occuparci in questo punto degli ufficiali. Insisto perciò che sia mantenuto il primo articolo.

**PINELLI.** Ho chiesta la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Mordini. Prima di tutto io dichiaro che non posso comprendere il senso delle sue parole che « l'aura non spira troppo propizia per la libertà del soldato. »

Io credo che nell'esercito italiano la libertà del soldato sia custodita al paro di quella del cittadino e tutti gli ufficiali italiani sarebbero pronti a reclamare, quando si presentasse un disegno di legge che minacciasse la libertà del soldato! (*Segni di approvazione*)

Ciò premesso, farò osservare due cose: che precisamente per conservare la dicitura della Commissione e del Ministero a cui erano dirette le osservazioni dell'onorevole Mordini è bene che siasi detto nel primo articolo, che sarà in facoltà del comandante del corpo, ecc. Poichè tanto il Ministero nel proporre questa dicitura, quanto la Commissione nel conservarla, ebbero in mente di lasciare al criterio del comandante del corpo di decidere quando doveva procedere subito alla dichiarazione di un disertore, cioè se dopo la prima chiamata o dopo qualche giorno.

Così il comandante che si trova sulla frontiera, e vedrà sparire un soldato, il quale, il giorno antecedente, avrà manifestato l'idea di allontanarsi e d'indurre i suoi compagni a seguirlo, lo dichiarerà immediatamente disertore dopo la sua mancanza alla prima chiamata, e quello che si trova in Napoli od in Torino, in un luogo centrale, avrà il buon senso di aspettare due o tre giorni, se sarà necessario, ed anche più, secondo le circostanze, prima di dichiarare disertore un soldato.

Quanto poi al dichiarare così presto disertore un soldato, l'onorevole Mordini forse non ha posto mente all'articolo 149 del Codice penale militare, pel quale il soldato ha cinque giorni di tempo utile per presentarsi; e non s'intende già che ei debba presentarsi al comandante del suo corpo, ma dice l'articolo: « Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, vale a dire cinque giorni, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nel termine che fosse dall'anzidetta autorità prescritto, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari. Ove la dichiarazione della diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta. »

Con quest'articolo, che non è abrogato, mi pare che la libertà del soldato sia ampiamente garantita.

Nei casi eccezionali in cui versiamo, colle arti subdole che cercano minarci l'esercito, è giusto che il comandante del corpo possa dichiarare, dopo la mancanza alla prima chiamata, disertore il soldato.

Quando il soldato avrà mancato ad una chiamata per tutt'altro motivo e non abbia nessuna intenzione di disertare, la legge gli dà la più ampia facoltà di presentarsi al primo carabinieri venuto, ad un aiutante di piazza qualunque, se c'è, e se non ci fosse aiutante di piazza, al sindaco; di presentarsi, dico, e dichiarare che non ha mai avuta intenzione di disertare o che è pentito. In tali casi la diserzione cessa di fatto, ed il soldato ritornando al corpo vi è punito con sole pene disciplinari.

Mi pare quindi che non sussistano le ragioni dell'onorevole Mordini, e poichè egli non ha fatta alcuna proposta, non aggiungo altre parole.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CUZZETTI.** Dirò due parole soltanto.